REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE

Adottato con deliberazione C.C. n. 119 del 26.05.1962
Resa esecutiva dalla G.P.A. seduta del 01.03.1963 n° 7170-Div. 3/San.
Modificato con deliberazione C.C. n. 42 del 07.02.1963
Modificato con deliberazione C.C. n. 156 del 27.06.1967
Modificato con deliberazione C.C. n. 200 del 02.08.1971
Modificato con deliberazione C.C. n. 59 del 22.01.1987
Modificato con deliberazione C.C. n. 89 del 30.03.1990
Modificato con deliberazione C.C. n. 34 del 24.03.1997
Modificato con deliberazione C.C. n. 166 del 19.12.1997

INDICE

TITOLO PRIMO

Vigilanza Sanitaria

Capo Primo: Disposizioni Generali
Autorità ed Organi Sanitari
Ufficiale Sanitario
Tenuta dei registri delle Professioni-Arti San.

Capo Secondo: Assistenza Medico-Chirurgica-Ostetrica-Somministrazione gratuita di medicinali ai poveri

Capo Terzo: Servizi di Vigilanza
Ispezioni Sanitarie
Vigili Sanitari
Assistenti Sanitarie Visitatrici
Verbali di contravvenzioni
Sequestri per contravvenzione
Sostanze sospette e prelievo campioni
Divieti per il personale di vigilanza

Capo Quarto: Vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie ed affini
Registrazione dei titoli esercenti Professioni San.
Esercizio delle professioni sanitarie
Autorizzazioni per ambulatori
Autorizzazione per la pubblicità Sanitaria
Orario Farmacie
Registro dei parti e degli aborti

Capo Quinto: Vigilanza Zooiatrica
Permessi per pubblici stallaggi etc.

TITOLO SECONDO

Igiene del suolo e delle abitazioni

Capo Primo: Suolo pubblico ed Acque superficiali
Depositi di rifiuti sul suolo pubblico
Pulizia del suolo pubblico
Battitura
Scolo delle acque meteoriche
Immissione nei corsi di acqua e nei fossi stradali
Gettito di materiali nei corsi d'acqua
Deflusso delle acque

Capo Secondo: Nettezza del suolo pubblico e delle proprietà private
Nettezza Urbana
Battimento tappeti
Depositi di immondizie
Immondezzai
Raccolta residui alimentari
Tenuta dei polli, conigli etc.
Lotta contro le mosche
Servizio disinfezione e disinfestazione

Divieto di sosta di greggi nelle aree abitate

Capo Terzo: Scuole

Igiene delle scuole
Ventilazione e riscaldamento aule scolastiche
Latrine
Spogliatoi
Scuole materne

Capo Quarto: Permessi per costruzioni

Domande per lavori edilizi
Vigilanza delle costruzioni e ricostruzioni

Capo Quinto: Terreno, Fondamenta, Muri esterni etc.

Perimetro delle costruzioni
Materiale inquinato
Materiali impermeabili
Spessore dei muri esterni
Ampiezza dei cortili
Pozzi di luce e chiostrine
Salvaguardia spazi liberi fra le costruzioni

Capo Sesto: Edifici in costruzione-Abitabilità ed Usabilità

Autorizzazioni del Sindaco
Decreti di inabilità

Capo Settimo: Spazi di ragione privata

Vicoli e passaggi privati
Pulizia degli spazi di ragione privata
Pulizia e risanamento delle cantine

Capo Ottavo: Demolizione degli edifici e materiale da costruzione

Permessi per demolizioni fabbricati
Deposito di materiale di demolizione
Spazi verdi
Precauzione per costruzioni e demolizioni

Capo Nono: Locali di abitazione

Locali sotterranei
Locali a piano terreno
Altezza degli ambienti
Soffitte praticabili
Ampiezza delle finestre
Cubaggio, superficie degli ambienti
Camini e fumaioli
Canne fumarie e caloriferi
Controllo dei fumi e delle esalazioni

Capo Decimo: Alberghi, abitazioni collettive, esercizi pubblici e locali di pubblico ritrovo

Permesso del Sindaco
Camere d'albergo
Locali distaccati di pensioni, alberghi, etc.
Abitazioni per collettività
Latrine e bagni-acqua corrente
Numero dei letti-Ambienti da abitare
Biancheria e arredamenti
Personale
Abitazioni collettive
Laboratori

Esercizio laboratori
Dormitori e abitazioni temporanee per operai
Dormitori pubblici
Controllo generi alimentari
Requisiti degli esercizi pubblici e di locali
Pulizia e disinfezione, locali pubblici e ritrovi
Lavatura delle stoviglie pubblici esercizi
Pulizia dei pubblici esercizi, locali riunione
Cucine
Disposizione degli ambienti
Personale delle cucine
Scansie
Campi da gioco
Impianti sportivi coperti-Palestre-Piscine etc.
Colonie, campeggi etc.-Autorizzazioni all'apertura

Capo Undicesimo: Acque potabili
Vigilanza delle acque
Conduttura pubblica
Acqua nelle case
Pozzi
Chiusura dei pozzi
Cisterne
Fontanelle
Protezione degli acquedotti, pozzi, condutture acqua

Capo Dodicesimo: Stabilimenti balneari-Piscine-Bagni pubblici-Alberghi diurni-Latrine-Lavanderie
Stabilimenti balneari etc.
Camerini di bagni pubblici
Vasche da bagno
Bagni medicati
Piscine
Latrine pubbliche
Lavanderie e stiratorie
Divieti di lavare

Capo Tredicesimo: Case coloniche e loro annessi
Norme comuni con le altre abitazioni
Ambienti
Latrine
Acqua potabile
Scoli delle acque
Stalle
Concimaie
Distanza delle concimaie, pozzi neri etc.
Porcili
Pollai, forni, essiccatoi, tinaie
Abbeveratoi
Vasche per il bucato e per la lavatura degli ortaggi
Manutenzione delle case coloniche

Capo Quattordicesimo: Stalle-Rimesse-Allevamenti-Deposito e vendita di animali
Permessi di stalle
Località in cui è vietata la costruzione di stalle
Condizioni delle scuderie e delle stalle
Allevamenti di bovini, suini ed ovini
Deposito di pollame vivo e di altri piccoli animali

Depositi ed esercizi di vendita animali
Pulizia di animali e veicoli
Rimesse

Capo Quindicesimo: Stabilimenti industriali etc.
Nulla-osta per gli impianti industriali etc.
Determinazione degli stabilimenti industriali
Vigilanza industria
Locali
Ventilazione naturale ed artificiale
Bagno per operai
Locali in cui si spandono liquidi
Stabilimenti con emanazioni sgradevoli
Provvedimenti contro la diffusione del fumo
Lavorazioni di materie grasse
Industrie con materie putrescibili
Stabilimenti con industrie polverose
Cautele nell'impianto di meccanismi rumorosi
Depositi e residui
Depositi e cenci
Depositi di ossa, pelli etc.
Raccolta di stracci e residui
Raccolta e vendita di pezzame, strofinacci etc.
Permessi ed ordini per industrie insalubri
Ubicazione delle industrie insalubri o simili
Lavorazione di materie nocive
Sostanze tossiche o pericolose

Capo Sedicesimo: Fognatura domestica
Permessi per fognature
Allacciamento degli stabili rete fognatura
Numero delle latrine e degli acquai
Dimensione, aereazione ed illuminazione latrine
Sistemi di latrine
Condutture di scarico delle latrine
Condotti di acquai, bagni etc.
Grondaie
Obblighi dei pozzi neri
Condizioni dei pozzi neri
Spurgo dei pozzi neri e delle chiaviche
Soppressione dei pozzi neri, fognature etc.
Manutenzione degli scarichi
Trattamento secondario liquami
Raccolta e smaltimento liquami
Capacità del pozzo nero
Dispersione di acque provenienti dagli acquai
Divieto di immissione liquami in pozzi perdenti
Svuotamento pozzi neri o altri manufatti

Capo Diciassettesimo: Impianti di depurazione biologica e industriale
Fognatura industriale

TITOLO TERZO

Igiene degli alimenti, delle bevande
e degli oggetti di uso domestico
SOSTITUITO DAL REGOLAMENTO DI IGIENE IN MATERIA DI ALIMENTI E BEVANDE
approvato con delibera C.C. n° 34 del 24/03/1997

e successive modifiche

TITOLO QUARTO

Malattie infettive dell'uomo e animali

Capo Primo: Malattie infettive
Obbligo dei medici per le malattie infettive
Denuncia di malattie infettive
Disinfezione e disinfestazione
Periodo contumaciale per esigenze profilattiche
Obblighi dei cittadini
Attività ambulante

Capo Secondo: Misure di profilassi speciale
Divieto di fumare e sputare
Disinfezioni e disinfestazioni pubbliche e private
Pulizia dei locali scolastici

Capo Terzo: Vaccinazione antitifica, antidifterica, antivaiolosa, antipolio etc.
Vaccinazioni

Capo Quarto: Profilassi antirabbica
Denuncia di casi di morsicatura di cani e gatti
Denuncia di casi manifesti o sospetti di rabbia

DISPOSIZIONI GENERALI E PENALITA'

Applicazione del Regolamento
Penalità
Provvedimenti di urgenza
Concessione di deroghe

TITOLO PRIMO

V I G I L A N Z A S A N I T A R I A

CAPO I : Disposizioni generali
CAPO II : Assistenza medico-chirurgica-ostetrica e somministrazione gratuita di medicinali ai poveri
CAPO III : Servizi di vigilanza
CAPO IV : Vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie ed affini
CAPO V : Vigilanza zooiatrica

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 – Autorità ed organi sanitari
Alla tutela della sanità pubblica ed all'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia sanitaria, nel territorio comunale, provvede il Sindaco e l'Ufficiale Sanitario.
I servizi municipali di igiene sono espletati dall'Ufficiale Sanitario e dal personale dell'Ufficio di Igiene, con concorso, ove occorre, degli altri Uffici comunali.

Art. 2 – Ufficiale Sanitario
L'Ufficiale Sanitario, quale organo periferico del Ministero della Sanità, dipende, nell'esercizio delle sue funzioni, direttamente dal Medico Provinciale.
L'Ufficiale Sanitario, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi in vigore:
1) Vigila nell'ambito del territorio comunale sulla salute pubblica e adotta, per la parte di sua competenza , i provvedimenti in materia di sanità pubblica, che non comportino impegni di spesa e conseguenze patrimoniali a carico del Comune.
2) Cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sanitari ed assiste gli organi dell'Amministrazione comunale nella elaborazione e nelle esecuzioni dei provvedimenti sanitari di loro competenza.
3) Riceve le denunzie di malattie, nei casi previsti dalla legge, e provvede alla registrazione dei titoli che abilitano all'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

L'Ufficiale Sanitario può avvalersi dell'opera dei Vigili Urbani e dei Messi comunali.

Art. 3 – Tenuta dei registri delle professioni e arti sanitarie
A norma delle vigenti disposizioni di legge, l'Ufficio d'Igiene provvede alla tenuta dei seguenti registri:
a) degli esercenti le professioni sanitarie;
b) degli esercenti le professioni sanitarie ausiliarie;
c) degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie;
d) degli esercenti il baliatico;
e) dei negozianti e fabbricanti dei prodotti chimici farmaceutici e di ogni specie di sostanze alimentari e bevande;
f) dei barbieri e parrucchieri;
g) del personale addetto agli alberghi, trattorie, osterie, caffè, bar, laboratori, depositi e spacci di qualsiasi genere di sostanze alimentari e bevande;
h) del personale addetto alla produzione ed al commercio del latte;
i) dei panettieri, pastai e pasticceri.

Gli esercenti le professioni, le arti, le industrie ed i mestieri sopra elencati, hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione nel rispettivo registro prima di iniziare il proprio esercizio o mestiere nel territorio comunale.
l) registro delle autorizzazioni;
m) registro pareri sui progetti edilizi.

CAPO II
Assistenza medico-chirurgica-ostetrica
e somministrazione gratuita di medicinali ai poveri

Art. 4
Il Comune provvede all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica ed alla somministrazione dei medicinali per gli ammessi alla assistenza sanitaria gratuita.
Per il servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica, il territorio comunale è diviso in condotte mediche e condotte ostetriche, a cui sono proposti i medici chirurgici condotti ed ostetriche condotte.
Ogni medico chirurgo condotto ed ostetrica condotta ha l'obbligo dell'attenta vigilanza sulle condizioni igieniche della sua condotta e deve riferirne all'Ufficiale Sanitario, di cui deve seguire le direttive.
I medici condotti saranno ritenuti direttamente responsabili dell'applicazione scrupolosa delle norme suddette ed ogni infrazione potrà essere loro addebitata.

CAPO III
Servizi di vigilanza

Art. 5 – Ispezioni sanitarie
Le ispezioni per la vigilanza igienico-sanitaria sono fatte dall'Ufficiale Sanitario direttamente o a mezzo di personale dell'Ufficio d'Igiene.
Il personale che compie le ispezioni igienico-sanitarie, è munito di tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco.
Ha diritto per necessità di servizio e per il solo tempo necessario, di libero accesso negli esercizi, alberghi, stabilimenti, laboratori ed in luoghi di pubblico trattenimento.

Art. 6 – Vigili Sanitari
I vigili sanitari compiono le ispezioni per la vigilanza igienico-sanitaria loro ordinate dall'Ufficiale Sanitario, redigono i verbali di contravvenzione, provvedono ai sequestri di sostanze, prelevano campioni per recarli al laboratorio di analisi, vigilano sull'applicazione del Regolamento locale d'igiene e delle leggi igieniche e sanitarie, controllano l'igiene del suolo e dell'abitato , cooperano alla profilassi diretta ed indiretta delle malattie trasmissibili, alla lotta contro gli insetti ed eseguono quant'altro sia loro ordinato in materia d'igiene e sanità dall'Ufficiale Sanitario, al quale riferiranno quotidianamente sul lavoro svolto.
Per tale personale sono applicabili le disposizioni contenute nel regolamento organico del Comune, nonchè tutte le eventuali disposizioni di legge e locali che possono concernerli.

Art. 7 – Assistenti sanitarie visitatrici
Le assistenti sanitarie visitatrici compiono le visite di competenza loro ordinate dall'Ufficiale Sanitario, cooperano alla profilassi diretta ed indiretta delle malattie trasmissibili, eseguono le visite domiciliari per le malattie contagiose o sociali e coadiuvano l'assistenza sanitaria domiciliare, quella ambulatoriale, ospedaliera e post-ospedaliera degli iscritti nell'elenco dei poveri, coadiuvano altresì alla tenuta dei registri e degli atti relativi alle malattie trasmissibili, assistenza sanitaria e pubblica igiene.
Per tale personale sono applicabili le disposizioni contenute nel Regolamento Organico del Comune, nonché tutte le eventuali altre disposizioni di legge e locali che possono concernerle.

Art. 8 – Verbali di contravvenzione
Chi procede alla ispezione sanitaria, quando trovi motivi di contravvenzione, deve redigere apposito verbale sottoscritto anche dal contravventore che ha diritto di apporre nello stesso verbale le proprie osservazioni scritte. Se questi, eventualmente, rifiuti, deve farsi menzione nel verbale stesso, con la indicazione dei motivi addotti per il rifiuto. Il verbale deve essere immediatamente riportato nell'apposito registro in progressione numerica.

Art. 9 – Sequestri per contravvenzione
Le sostanze oggetto di contravvenzione sono, quando occorra, sottoposte a sequestro, chiuse e suggellate con l'apposizione delle firme tanto di chi redige il verbale, quanto dell'esercente. Se questi rifiuta di firmare, se ne fa menzione nel verbale, indicando i motivi addotti.
Qualora le sostanze sequestrate siano putrefatte o in stato di incipiente putrefazione, e non se ne possa permettere l'utilizzazione, si provvederà per la loro distruzione.
Se le sostanze sequestrate non siano nocive , l'Ufficiale Sanitario provvederà per la distribuzione ad istituti di beneficenza quando non esistano speciali disposizioni legislative.

Art. 10 – Sostanze sospette e prelievo campioni
Le sostanze sospette di essere nocive o alterate o con presenza di sostanze estranee, devono essere sottoposte a sequestro provvisorio e l'Autorità Sanitaria Comunale detta le misure necessarie per impedire che siano smerciate e per la loro distruzione se ritenuto necessario.
Delle sostanze da sottoporsi ad analisi, si preleva il numero di campioni prescritti dalla legge e regolamenti in vigore. Di ogni prelevamento deve compilarsi il verbale con nome, cognome e domicilio del proprietario, prezzo di vendita e provenienza della merce sospetta, firma del funzionario municipale, del proprietario e del detentore. Tutti i campioni devono essere chiusi e suggellati ed uno di questi deve essere consegnato al proprietario o detentore e, nel caso che questi si rifiuti di riceverlo, se ne fa nota nel verbale.

Art. 11 – Divieti per il personale di vigilanza

Al personale addetto ai servizi di ispezione è proibito:

a) di applicarsi direttamente od indirettamente per proprio od altrui conto, a qualsiasi commercio od industria soggetta a tale vigilanza;
b) di comunicare i risultati delle loro operazioni a persone estranee.

CAPO IV

Vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie ed affini

Art. 12 – Registrazione dei titoli delle esercenti professioni sanitarie

I medici chirurgici, i veterinari, i farmacisti, le assistenti sanitarie, le ostetriche, le infermiere diplomate, gli erboristi e gli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, devono fare registrare il titolo all'Ufficio d'Igiene entro il primo mese di residenza nel Comune.
L'Ufficio d'Igiene provvederà alla autenticazione delle firme e delle qualifiche riportate nei certificati e nelle dichiarazioni rilasciate dagli esercenti suddetti.
I Sanitari che vogliono esercitare, anche temporaneamente , la loro professione nel Comune, devono presentare all'Autorità Comunale i titoli di abilitazione e dimostrare la loro identità personale.
Sono soltanto eccettuati gli esercenti professioni sanitarie chiamati, in casi speciali contingenti, ad esercitare la loro professione presso i privati. E' fatto pure obbligo ai sanitari di apporre la propria firma in uno speciale registro che l'Ufficio d'Igiene terrà estensibile al pubblico, ad ogni richiesta.
L'Ufficiale Sanitario denuncierà all'A.G. chiunque eserciti abusivamente professioni sanitarie ed affini.

Art. 13 – Esercizio delle Professioni Sanitarie

Gli esercenti professioni sanitarie che intendono esporre in pubblico targhe con iscrizioni devono previo nulla-osta dell'Ordine o Collegio professionale, farne domanda al Sindaco, indicando le dimensioni della targa ed il luogo dove intendono che essa sia apposta.
L'iscrizione deve contenere per esteso: il cognome, il nome ed il titolo accademico del richiedente; si potrà inoltre aggiungere l'orario delle visite ed il titolo di specialità, sempre che la relativa specialità esista e la cattedra universitaria sia legalmente costituita, esclusa ogni indicazione di cure particolari.
Sulle insegne o targhe delle farmacie deve essere esposto, oltre il titolo commerciale, il cognome, il nome, il titolo accademico del Direttore, l'orario dell'esercizio diurno ed il turno domenicale e notturno.
Sui fanali o richiamo luminoso delle farmacie non dovrà leggersi che la la parola "FARMACIA" seguita o no dal titolo commerciale.
Le ostetriche devono fare uso solo del titolo di "OSTETRICA" se intendono aggiungere "diplomata", "con pieni voti", devono presentare il documento all'Uffcio d'Igiene.
Gli esercenti arti dentarie, se non sono medici, ma furono autorizzati all'esercizio da disposizioni speciali, non possono aggiungere alla qualifica "DENTISTA" che la parola "abilitato".

Art. 14 – Autorizzazione per ambulatori

Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori sena speciale autorizzazione del Sindaco che provvede, sentito l'Ufficiale Sanitario, il quale a tal fine, si accerta che i locali da destinarsi ad ambulatorio rispondano compiutamente alle necessità assistenziali.
Di ogni autorizzazione è data comunicazione, entro otto giorni, al medico provinciale per i provvedimenti di competenza, a norma delle vigenti leggi. La domanda deve essere corredata da planimetria ed elenco delle attrezzature .

Art. 15 – Autorizzazione per la pubblicità sanitaria

Chiunque intenda fare pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente gli ambulatori, deve produrre domanda al Sindaco il quale, sentito l'Ordine dei Medici e sulla base delle proposte formulate all'uopo dall'Ufficiale Sanitario, rilascia licenza di pubblicità degli ambulatori.

L'Ufficiale Sanitario è tenuto a controllare periodicamente targhe, iscrizioni, pubblicità sanitaria od altro mezzo, relativi alla propaganda degli ambulatori medici ed, occorrendo, promuove l'azione per la sospensione, remozione, ritiro dell'autorizzazione, della targa, iscrizione o simile.

Art. 16 – Orario farmacie

L'orario delle Farmacie per la somministrazione dei medicinali, è disposto dal Sindaco su proposta dell'Ufficiale Sanitario, sentiti i farmacisti ed in conformità alle norme di carattere generale fissate dal Medico Provinciale.
L'orario diurno si applica a tutte le farmacie del territorio comunale ed in esso sarà previsto il turno di servizio per le farmacie che debbono rispondere alle chiamate dell'intervallo meridiano.
L'orario notturno prevede la farmacia o le farmacie che sono tenute a fare servizio per tutto l'orario notturno.
Gli orari predetti debbono essere esposti al pubblico in ciascuna farmacia e tutte avranno un cartello esterno che indichi quali farmacie sono aperte nell'intervallo diurno e per il servizio notturno.

Art. 17 – Registro dei parti e degli aborti

Ogni ostetrica esercente, deve annotare i parti e gli aborti in separati registri che le sono forniti dall'Autorità Sanitaria Comunale e deve farvi le annotazioni richiestevi subito dopo ogni parto ed ogni aborto al quale essa abbia assistito.
Entrambi i registri devono essere presentati dalla ostetrica alla fine di ogni mese all'Ufficiale Sanitario che vi appone il proprio visto.
L'Ufficiale Sanitario poi trasmette trimestralmente i registri degli aborti al medico provinciale e trattiene quello dei parti.
Il contenuto del registro dei parti e di quello degli aborti deve rimanere segreto.

CAPO V

Vigilanza zooiatrica

Art. 18 – Permessi per pubblici stallaggi e scuderie, stalle di sosta, case di cura, mascalcie e circhi equestri

Chi intenda attivare un esercizio di pubblico stallaggio o aprire scuderie destinate al servizio pubblico, stalle per animali equini, case di cura zooiatrica e mascalcie e far funzionare circhi equestri, serragli e simili, deve ottenere l'autorizzazione comunale, che viene concessa solo quando l'Ufficiale Sanitario ed il veterinario, nel campo delle rispettive specifiche competenze, abbiano emesso parere favorevole.
Non sono consentiti stallaggi per bovini, suini ed ovini, nell'ambito dell'agglomerato urbano e degli agglomerati frazionali.

TITOLO SECONDO

I G I E N E D E L S U O L O E D E L L E A B I T A Z I O N I

CAPO I : Suolo pubblico ed acque superficiali
CAPO II : Nettezza del suolo pubblico e delle proprietà private
CAPO III : Scuole
CAPO IV : Permessi per costruzione
CAPO V : Terreno, fondamenta, muri esterni e cortili
CAPO VI : Edifici in costruzione-Abitabilità e usabilità
CAPO VII : Spazi di ragione privata
CAPO VIII : Demolizione degli edifici e materiali da costruzione
CAPO IX : Locali di abitazione

CAPO X : Alberghi, abitazioni collettive, esercizi pubblici e locali di pubblico ritrovo
CAPO XI : Acque potabili
CAPO XII : Stabilimenti balneari-piscine-bagni pubblici-alberghi diurni-latrine-lavanderie
CAPO XIII : Case coloniche e loro annessi
CAPO XIV : Stalle-rimesse-allevamenti-depositi e vendita di animali
CAPO XV : Stabilimenti industriali etc.
CAPO XVI : Fognatura domestica
CAPO XVII : Impianti di depurazione biologica e industriale

CAPO I
Suolo pubblico ed acque superficiali

Art. 19 – Depositi di rifiuti sul suolo pubblico
Fermo quanto è disposto dai regolamenti speciali municipali per ciò che riguarda la nettezza stradale, è vietato di spargere e di accumulare sul suolo pubblico, immondizie, materie putrescibili o fermentanti o producenti esalazioni moleste, di qualsiasi provenienza. E' altresì vietato il loro scarico nei fossi o corsi d'acqua.I materiali suddetti debbono essere raccolti dal servizio N.U. e ammassati oltre cinquecento metri dall'agglomerato urbano, nelle aree di deposito che l'Autorità Comunale indicherà, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.
La cernita e la lavorazione dei materiali di rifiuto non può farsi che nei luoghi di deposito, sempre previa autorizzazione dell'Autorità Sanitaria Comunale.
Nei depositi e nei luoghi di cernita e di utilizzazione delle immondizie e delle materie putrescibili deve attuarsi il trattamento obbligatorio contro le mosche.

Art. 20 – Pulizia del suolo pubblico
Ogni proprietario di stabilimento balneare od esercizio pubblico, deve provvedere immediatamente allo sgombero della sabbia accumulata dal vento, per tutta la superficie pavimentata in suo uso o destinata ad uso pubblico.

Art. 21 – Battitura
Sul suolo pubblico o aperto al pubblico, è vietato di battere o spolverare qualsiasi oggetto di uso domestico. Questa operazione è permessa soltanto nelle ore e nei luoghi indicati al successivo articolo 24.

Art. 22 – Scolo delle acque meteoriche
Ogni edificio deve essere provvisto di canalizzatore per le acque meteoriche, da mantenersi in buono stato ed efficiente. Le acque suddette non possono essere sparse in superficie.

Art. 23 – Immissione nei corsi d'acqua e nei fossi stradali
Nei corsi d'acqua che scorrono nel territorio comunale, nonché nei fossi stradali, non possono essere immesse che le acque meteoriche. Resta perciò vietata l'immissione delle acque nere o materie derivanti dagli sfogatoi dei pozzi neri o da qualunque altro impianto di depurazione.
Le acque residue delle industrie, per poter essere immesse nei pozzi d'acqua suddetti o nei fossi stradali, devono avere subito una conveniente epurazione.
E' vietato il disperdimento delle acque residuali delle industrie nelle falde delle acque sotterranee, sia per mezzo di pozzi assorbenti, sia con depositi nella superficie del suolo o in qualsiasi altro modo.

Art. 24 – Gettito di materiali nei corsi d'acqua
Non è permesso gettare nei corsi d'acqua, spandere o depositare lungo le loro sponde, materiali di rifiuto di qualunque genere.

Art. 25 – Deflusso delle acque

Ferme restando le disposizioni della Legge sulle acque, è vietato far defluire sul suolo pubblico, acque di rifiuto di qualsiasi specie, provenienti dalle case di abitazione, dagli stabilimenti, laboratori, esercizi etc.
Le cunette stradali restano esclusivamente destinate al convogliamento delle acque pluviali.
E' vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro in sottosuolo, che ostacoli il regolare deflusso delle acque sotterranee, per cui queste, innalzandosi, possono rendere umido il terreno superficiale.
E' pure vietato sbarrare o altrimenti intercettare corsi d'acqua superficiali, anche a scopo industriale, senza l'autorizzazione dell' Autorità Sanitaria Comunale.
Il Sindaco può far sospendere l'esecuzione dei lavori e delle opere che ostacolino il naturale deflusso delle acque ed ordinare il ripristino dello stato nei luoghi o disporre i lavori necessari per lo scolo permanente delle acque. In caso di inadempimento o di ritardo, il Sindaco provvederà d'Ufficio a spese dell'inadempiente.
I proprietari di terreni o conduttori di terreni agricoli, devono mantenere costantemente spurgati i fossi di scolo ed eseguire tutte le opere necessarie per impedire il ristagno delle acque.
I bacini di raccolta di acque di uso agricolo ed industriale, fatta eccezione per quanto disposto negli articolo che seguono, devono avere le pareti ed il fondo fatti in modo che sia impedito lo impadulimento dei terreni circostanti.

CAPO II
Nettezza del suolo pubblico e delle proprietà private

Art. 26 – Nettezza Urbana
La raccolta delle immondizie e delle spazzature a domicilio dei privati, come pure la nettezza del suolo pubblico, saranno praticate in conformità allo speciale regolamento vigente nel territorio comunale, tenuto conto delle prescrizioni e delle necessità igienico-sanitarie che disciplinano la materia.
Il servizio viene effettuato sotto il controllo dell'Ufficio d'Igiene e le direttive dell'Amministrazione Comunale.

Art. 27 – Battimento tappeti
Negli spazi di proprietà ad uso collettivo (cortili, terrazze, pianerottoli delle scale, etc.) è vietato battere o spolverare gli oggetti personali o di uso domestico, compresa la lana dei materassi, oltre le ore 8,30 nei mesi da maggio a tutto settembre, ed oltre le ore 10,00 per i rimanenti mesi dell'anno.
La battitura della lana e dei materassi sarà consentita, purchè sia effettuata esclusivamente per conto degli abitanti del fabbricato.
E' vietato scuotere, spolverare ed esporre ad asciugare, biancheria, panni, indumenti e simili, sui balconi ed alle finestre prospicienti le strade e gli spazi pubblici.
Per le abitazioni che hanno prospetto in cortili o ambienti interni, lo scuotimento e lo spolveramento anzidetto, sarà tollerato entro l'orario sopra descritto.

Art. 28 – Depositi di immondizie
Le spazzature delle case e degli esercizi ed in genere tutti i rifiuti domestici, devono essere depositati dai singoli inquilini in recipienti impermeabili a perfetta tenuta e coperti, che saranno ritirati da apposito personale, in conformità alle disposizioni dello speciale servizio di nettezza urbana.
Il recipiente non potrà essere abbandonato, né sulla pubblica via né sulla porta di casa.
Giornalmente i dententori delle immondizie, hanno l'obbligo di consegnare agli appositi incaricati del servizio di ritiro, le immondizie stesse, con assoluto divieto di trattenerle a domicilio o nei locali delle botteghe, uffici, studi, ambienti aperti al pubblico o di consegnarle a terzi o comunque di utilizzarle per qualsiasi altro scopo.
Nella costruzione di abitazioni che superino i tre piani di altezza, si dovrà provvedere alla installazione di idonei sistemi di raccolta di rifiuti solidi, come canne di caduta, etc. che concentrino in un solo punto, alla base della abitazione, i rifiuti stessi.
Le canne di caduta e altre installazioni, dovranno essere costruite in modo da evitarsi esalazioni nell'interno degli appartamenti e da permettere una facile pulizia.

Art. 29 – Immondezzai
Nelle località non servite da carri pubblici di raccolta delle spazzature, dovrà ogni casa o gruppo di case, essere fornito di un immondezzaio costruito in luogo aperto, con fondo e pareti resistenti ed

impermeabili, con una capacità non superiore a mc. 1-2. Tale immondezzaio dovrà essere protetto da protettura metallica atta ad impedire le infiltrazioni delle acque piovane. Dovrà distare 50 metri almeno dai pozzi o dai depositi o serbatoi di acqua potabile e dalle abitazioni.

Art. 30 – Raccolta residui alimentari
La raccolta da parte di privati di residui alimentari da destinarsi alla alimentazione animale, potrà essere tollerata a condizione che venga effettuata con recipienti da mantenersi costantemente puliti ed ermeticamente chiusi e con trasporto non più tardi delle ore 7,00 del mattino dei mesi estivi.

Art. 31 – Tenuta di polli, conigli ed animali da cortile
E' vietata nei centri agglomerati di popolazione di tenere polli, conigli, piccioni ed altri animali nell'interno delle case, nei cortili, nei magazzini, giardini, orti etc.
Chiunque tenga per allevamento o commercio il pollame vivo o altri animali, deve farne domanda al Sindaco il quale concenderà il permesso, dopo ché l'Ufficiale Sanitario abbia constatato che i locali destinati per il deposito siano idonei per condizioni igieniche e per un efficiente trattamento contro le mosche che rimane sempre obbligatorio.

Art. 32 – Lotta contro le mosche negli esercizi pubblici
Gli esercizi pubblici, gli alberghi, i ristoranti, trattorie, pensioni, le latterie, macellerie e tutti gli spacci di generi alimentari, compresi i retrobottega, ripostigli, latrine, vani accessori e simili, debbono avere le finestre e le aperture esterne munite di telai a rete fitta, le porte munite di fitte tende a bacchetta che debbono rimanere sempre abbassate, ricoprendo interamente il vano della porta e che devono giungere fino a toccare il pavimento. Questa norma vale in particolare per gli ambienti dove sono presenti e si manipolano sostanze alimentari.
Nelle cucine, dispense, etc. i cibi ove non siano conservati in refrigeranti, saranno tenuti in armadietto con le sole pareti in rete metallica, mentre la parte superiore sarà interamente coperta (con vetro, legno o metallo).
I cibi e le bevande e vivande di qualsiasi genere non potranno essere esposti fuori del negozio; saranno contenuti in idonei recipienti, in piatti o simili, mantenuti protetti dalle mosche.
I locali saranno mantenuti nella massima pulizia ed ordine ed imbiancati almeno una volta l'anno e tutte le volte che risulti necessario; specialmente nei retrobottega, cortili, magazzini annessi, non sarà ammessa la presenza di merci, oggetti non confacenti al genere di vendita o costituenti ammassi ingombranti.
Il trattamento contro le mosche resta obbligatorio. Gli esercizi pubblici dovranno provvedere, a loro spese, ai trattamenti insetticidi e darne dimostrazione di averli effettuati, all'Ufficio d'Igiene, entro il mese di giugno di ogni anno. L'eventuale obbligo di ripetizione periodica dovrà essere comunicato con lettera del Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario.

Art. 33 – Servizio di disinfezione e disinfestazione
I proprietari, conduttori, affittuari, gestori, etc. di negozi, fondi agricoli, stalle, pollai, porcili, allevamento di animali, etc. sono tenuti a favorire nel modo più completo il servizio di disinfezione e disinfestazione dei locali, e delle raccolte di materiali di rifiuto.

Art. 34 – Divieto di sosta di greggi nelle aree abitate
E' fatto divieto di sosta o di pascolo di greggi e di cessione di terreno a scopo di pascolo, negli agglomerati urbani ed entro un raggio di Km. 2 da ogni centro agglomerato frazionale.
Tale divieto ha particolare valore nella zona del Lido compresa tra ferrovia ed il mare.

CAPO III
Scuole

Art. 35 – Igiene delle scuole
Le scuole pubbliche e private debbono rispondere a tutte le condizioni stabilite dal presente regolamento per l'igiene del suolo e dell'abitato.

E' vietato di regola servirsi delle scuole per ogni altro uso diverso dall'insegnamento, quando per eccezione debbono servire a scopo di riunione, non potrà esservi rimessa la scolaresca senza previa accurata pulizia o disinfezione.
Le scuole dovranno essere mantenute in continuo e completo stato di pulizia. Si dovrà ogni cura per impedire nelle aule la presenza ed il sollevamento della polvere.

Art. 36 – Ventilazione e riscaldamento aule scolastiche
La ventilazione delle aule scolastiche deve essere garantita con mezzi idonei anche negli ambienti chiusi.
Il riscaldamento delle aule scolastiche, quando non sia ottenuto a mezzo di un unico sistema centrale, deve essere fatto con stufa refrattaria a legna.
La temperatura, nella stagione fredda, non deve essere inferiore ai sedici gradi centigradi.

Art. 37 – Latrine
Le latrine e gli orinatoi devono essere soggetti a speciali cure, e devono essere quotidianamente disinfettati e puliti. Di questo resta personalmente responsabile la persona incaricata del servizio.

Art. 38 – Spogliatoi
Nelle scuole deve esservi un locale per lo spogliatoio, in guisa che ognuno degli alunni abbia all'uopo il proprio posto.
I singoli posti degli attaccapanni devono essere distanziati fra loro in modo che gli indumenti non abbiano ad accumularsi.
Qualora sia usato come spogliatoio il corridoio, questo deve avere una larghezza non inferiore a tre metri.
Le norme di cui al presente, come ai precedenti articoli, sono estese, in quanto applicabili, anche ad altri tipi di scuole pubbliche (serali, di dattilografia e stenografia, di taglio etc.).

Art. 39 – Scuole materne
Le scuole materne nelle quali si raccolgono i fanciulli nell'età prescolastica affidati devono comprendere almeno i seguenti locali: atrio, spogliatoio per bambini, aule che possono servire anche per soggiorno e giochi, latrine e contro latrine per bimbi, spogliatoio per il personale, gabinetto per il personale, giardinetto recintato.
Le aule o sale di custodia devono rispondere alle seguenti condizioni:

a) avere un'altezza non inferiore a m.3, una superficie non inferiore a mq. 20;
b) disporre almeno per ogni fanciullo di mq.0,80 e di mc.3;
c) essere provviste di fascia di vernice e di pavimenti impermeabili, di stufa di terra refrattaria per riscaldamento a legna (quando non vi sia il termosifone);
d) di non contenere altra mobilia all'infuori delle suppellettili necessarie ai bambini. Le scuole materne, nel modo più assoluto non possono contemporaneamente essere adibite ad altro uso ed essere tenute con la massima pulizia ed uniformate a tutte le regole dell'igiene.

CAPO IV
Permessi per costruzioni

Art. 40 – Domande per lavori edilizi
Chi vuole intraprendere la costruzione di un edificio, qualunque sia l'uso a cui è destinato, oppure lavori di costruzione, di ampliamento o di semplice riattamento, di qualsiasi importanza, di un esercizio preesistente e di parte di esso, deve, prima dell'inizio dei lavori, presentare domanda al Sindaco per ottenere l'autorizzazione con le norme indicate nel regolamento edilizio.
La domanda va corredata da una relazione illustrativa e dai disegni in quattro esemplari dai quali risultino chiaramente la distribuzione e l'uso del fabbricato in ogni singola parte, l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua potabile, l'ubicazione delle latrine, dei condotti o pozzi neri, degli immondezzai, delle stalle e dei letamai (anche riguardo alla salubrità dei fabbricati limitrofi), il sistema adatto per impedire eventuali esalazioni nocive ed in genere che siano rispettate tutte le norme stabilite dal presente regolamento e da quello edilizio.
I disegni (di cui un esemplare rimarrà presso l'Ufficio Tecnico, uno presso l'Ufficio d'Igiene, uno presso l'Ufficio Imposte di Consumo sui materiali da costruzione ed il quarto verrà restituito) debbono, in ogni caso, essere presentati nella scala e formato richiesto dal regolamento edilizio.

Il Sindaco decide sulle domande presentate sentito il parere della Commissione edilizia e dell'Ufficiale Sanitario. Il parere dell'Ufficiale Sanitario potrà essere favorevole soltanto quando siano state rispettate le norme regolamentari. La mancanza del parere favorevole impedisce il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 41 – Vigilanza delle costruzioni e ricostruzioni
Agli effetti di quanto prescritto negli articolo precedenti il Sindaco, mediante personale dell'Ufficio d'Igiene, potrà sempre fare vigilare i lavori e visitare le case per controllare che tutte le opere murarie che possono modificare le condizioni igieniche delle stesse, rispondano convenientemente alle prescrizioni del presente regolamento.
Il costruttore deve sempre lasciare libero accesso nel cantiere e nei locali di lavoro al personale delegato dell'Amministrazione Comunale, per accertare l'osservanza delle leggi e di tutte le prescrizioni regolamentari e speciali.

CAPO V
Terreno, fondamenta, muri esterni e cortili

Art. 42 – Perimetro delle costruzioni
Di ogni costruzione sarà tracciato il perimetro che non potrà essere oltrepassato e sarà pure indicato il rapporto fra la porzione di questa area su cui si può costruire e l'area totale. Tale rapporto non potrà essere superiore a quanto stabilito per le varie zone del piano regolatore e tale dovrà essere mantenuto.

Art. 43 – Materiale inquinato
E' vietato impiegare nella costruzione di un fabbricato, materiale che presenti segni di inquinamento.

Art. 44 – Materiali impermeabili
Nei nuovi fabbricati, o in quelli ricostruiti, le fondazioni debbono essere sempre separate, sopra il piano stradale, dai muri che sopportano, per mezzo di strati di materiali impermeabili atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai mura soprastanti, anche attraverso l'intonaco.

Art. 45 – Spessore dei muri esterni
I muri esterni delle case di nuova costruzione o riadattate devono essere intonacati o stuccati.
Il loro spessore non deve essere inferiore a cm. 30, se costruiti in mattoni; in cm. 40, se costruiti in sassi o pietrame.
Chi nella costruzione dei muri esterni voglia fare uso di altri materiali oltre quelli accennati in questo articolo, deve farne speciale menzione nella domanda e nella relazione di cui all'art. 40. L'autorizzazione può essere data caso per caso, comunque i locali di abitazione devono essere sufficientemente protetti contro la dispersione termica.
Il locale in esame si riterrà sufficientemente protetto quando il calcolo di verifica della resistenza termica totale per metro quadrato di tutte le superfici murarie racchiudenti il locale dia valore

$$\left(R = \frac{I}{K} = \frac{mq.\ h\ c°}{cal.} \right) \text{ non inferiore a } 1{,}00.$$

Art. 46 – Ampiezza dei cortili
L'area dei cortili non deve essere inferiore alla quarta parte della somma delle superfici, senza detrazione dei vuoti, dei muri che la recingono, misurati questi, in ogni caso, dal pavimento del piano terreno alle cornici di coronamento dei muri perimetrali.
L'altezza massima dei muri prospicienti sui cortili, non deve essere superiore ad una volta e mezzo la normale media tra le pareti opposte.
La normale minima condotta di ciascuna finestra di ambiente di abitazione al muro opposto deve essere di metri sei. Sono assolutamente vietati i cortili chiusi da quattro lati.
Sull'ammissibilità di costruzioni nell'interno dei cortili, delibera il Sindaco, udito il parere della Commissione Edilizia e dell'Ufficio d'Igiene determinando, caso per caso, le eventuali cautele per i locali destinati ad abitazione, che non devono in alcun modo, essere ostacolati nelle ventilazioni ed illuminazioni naturali.

In ogni caso la copertura di detti fabbricati deve essere facilmente accessibile per la pulizia e gli ambienti sottostanti debbono risultare bene areati nelle proporzioni degli altri ambienti normali.
Agli effetti dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, i giardini vanno considerati in tutto come cortili.

Art. 47 – Pozzi di luce e chiostrine

In casi eccezionalissimi, qualora non sia assolutamente possibile alcuna altra soluzione, può essere permessa la costruzione di chiostrine allo scopo soltanto di dare aria e luce alle scale, alle latrine, agli acquai, alle stanze da bagno, ai corridoi, esclusa ogni altra destinazione di ambienti anche nei piani terreni. Ogni chiostrina dovrà avere un'area libera uguale almeno ad un diciottesimo della somma delle superfici dei muri che la limitano, e la normale misurata tra una finestra e il muro opposti, dovrà essere di metri due e cinquanta, se la chiostrina non supera metri 10 di altezza; di metri 3,50 se l'altezza è superiore a metri 16.
Le chiostrine devono essere areate dal basso per mezzo di corridoi o passaggi ed essere facilmente accessibili per la nettezza secondaria.

Art. 48 – Salvaguardia spazi liberi fra le costruzioni

Nei cortili, nei giardini, negli spazi interposti fra le costruzioni, con riguardo particolare agli esercizi pubblici, è assolutamente vietato l'impianto di capanne o di altre stanze di fortuna, come pure di coperture e pareti di qualsiasi materiale, circoscriventi o contribuenti a circoscrivere da più di due lati gli spazi anzidetti.

CAPO VI

Edifici in costruzione-Abitabilità ed Usabilità

Art. 49 – Autorizzazione del Sindaco

In esecuzione delle leggi in vigore, gli edifici e le parti di edifici di nuova costruzione, quelli rifatti, modificati o riattati, in tutto o in parte, non possono essere abitati od usati, senza l'autorizzazione del Sindaco, il quale la concede allorché, sentito l'Ufficiale Sanitario, risulti che i lavori siano stati eseguiti in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità.
Requisito indispensabile per il rilascio dell'abitabilità è la presentazione del progetto secondo le norme dell'art. 40.
Qualora non possa essere concessa l'abitabilità o l'usabilità, ne viene data notifica al proprietario dell'edificio a mezzo Messo Comunale.

Art. 50 – Decreti di inabitabilità

In caso di inosservanza delle prescrizioni e ingiunzioni comunali o quando non sia possibile rimuovere le cause di insalubrità di un abitato, il Sindaco esperisce tutti i mezzi coercitivi concessi dalle leggi e dai regolamenti oppure emette decreto di inabitabilità a norma delle vigenti Leggi Sanitarie, ordinando la chiusura o lo sgombero, senza pregiudizio dell'azione penale in corso.
Dovranno considerarsi fra le principali cause di insalubrità da motivare la chiusura e lo sgombero dell'abitazione:

a) l'eccessivo agglomeramento di abitanti;
b) la mancanza di luce o di aria;
c) l'umidità permanente ;
d) l'insufficiente altezza delle stanze;
e) l'ubicazione sotterranea;
f) la mancanza di acqua salubre;
g) la cattiva conduttura di smaltimento delle acque luride;
h) la poca difesa dalle intemperie e dalle variazioni di temperatura.

CAPO VII

Spazi di ragione privata

Art. 51 – Vicoli e passaggi privati
Ai vicoli ed ai passaggi privati, per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo delle acque, sono applicabili le disposizioni riguardanti i cortili chiusi. I cortili, le chiostrine, gli anditi, i corridoi, i passaggi, le corti interne, i portici, le scale, le cantine ed in genere tutti i luoghi di ragione privata, dovranno essere tenuti imbiancati, intonacati, spazzati e sgombri di ogni immondizia e qualsiasi deposito che possa causare fermentazioni, umidità, cattive esalazioni e odori sgradevoli.
Negli stessi ambienti è vietato esercitare o tenere industrie, laboratori, botteghe artigiane, magazzini, depositi di sostanze varie, accumulare materiale e tutto ciò che possa sollevare polvere, gas, odori, emanazioni, diminuire in qualsiasi modo l'aria a disposizione degli ambienti e l'areazione ed illuminazione naturali; del pari è vietato ricoprire a qualsiasi altezza gli spazi interposti alle abitazioni, i cortili, le corti interne e simili, con vetrato o con qualsiasi altro mezzo.

Art. 52 – Pulizia degli spazi di ragione privata
Alla pulizia di detti spazi di ragione privata, sono tenuti solidariamente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano l'uso.
Per le case di abitazione ove risiedono diverse famiglie, la responsabilità della pulizia delle parti in comune, spetta al proprietario dello stabile. A carico degli inadempienti saranno poste le spese che occorrono per i provvedimenti ordinati dall'Autorità Comunale, nei casi di inosservanza dei predetti obblighi.

Art. 53 – Pulizia e risanamento delle cantine
E' vietato gettare, spandere, far deposito di immondizie solide o liquide di qualunque genere e di qualunque origine, nelle cantine della casa di abitazione o di edifici a qualunque uso destinati.
Tutte le aperture su strada pubblica o privata delle cantine, dovranno essere munite di fitta rete metallica.
Le cantine dovranno essere tenute in uno stato di pulizia accurata, facendosi divieto di tenervi o mantenervi materiale putrescibile, liquami, materiali inerti di accumulo, rottami di qualunque specie, acqua stagnante.
Le cantine saranno pavimentate con materiali a gettata impermeabile.

CAPO VIII
Demolizione degli edifici e materiali da costruzione

Art. 54 – Permesso per demolizione fabbricati
Prima di procedere alla demolizione di un fabbricato o di una parte di esso, deve essere presentata domanda al Sindaco, corredata con tutte le indicazioni topografiche e descrittive, atte ad individuare esattamente l'immobile.
Durante la demolizione si dovrà procedere a frequenti annaffiamenti e si dovranno adottare mezzi idonei per evitare il sollevamento di polvere.
I pozzi neri dovranno essere preventivamente vuotati e disinfettati, così pure i manufatti di dispersione, le fognature e le canalizzazioni sotterranee.

Art. 55 – Deposito di materiale di demolizione
E' vietato il deposito nei cortili delle case abitate ed in genere in tutti gli spazi di ragione privata, di terreni o di materiale di rifiuto, provenienti dalla esecuzione o dalla demolizione di opere murarie, per un tempo superiore a venti giorni.
Prima dello spirare di detto termine e tempo, il proprietario o l'imprenditore dei lavori, devono provvedere allo sgombero ed al trasporto dei materiali non utilizzabili, negli appositi luoghi di scarico.
Quando detti terreni, o materiali, fossero impregnati di elementi sudici che li rendessero puzzolenti, dovranno essere trasportati immediatamente.

Art. 56 – Spazi verdi
Nella fascia costiera del Lido, si deve curare al massimo la salvaguardia degli spazi verdi e pertanto ogni abbattimento di piante ed in particolare di pini è proibito, salvo autorizzazione particolare del Sindaco che

la concede valutati i motivi in causa, sentito il parere dei competenti Uffici ed eventualmente dopo che l'interessato ha garantito il ripristino, ove sia possibile, di tanti alberi quanti sono quelli da abbattere.

Art. 57 – Precauzioni per costruzioni e demolizioni
In ogni lavoro di costruzione o demolizione si devono prendere tutte le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone.
I cantieri edili devono essere isolati mediante opportune recinzioni.
I materiali di demolizioni devono essere fatti scendere previa bagnatura ed a mezzo di apposite condotte chiuse o di recipienti, al fine di evitare sollevamento di polvere.
I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche ed aperte al pubblico, potranno effettuarsi solamente previa recinzione chiusa dei fabbricati medesimi.

CAPO IX
Locali di abitazione

Art. 58 – Locali sotterranei
E' vietato di adibire ad uso di abitazione, i locali che sono, anche solo parzialmente, sotterranei e così per uso di negozio o di retro negozio.
E' una facoltà del Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, di autorizzare l'abitabilità o l'agibilità dei locali seminterrati, qualora posseggano i seguenti requisiti:

a) altezza minima tra i pavimenti ed il soffitto di metri tre;
b) sopraelevazione minima pari alla metà della loro altezza dal piano dei marciapiedi o dal livello del cortile;
c) intercapedine ventilata e fognatura larga non meno di cinquanta centimetri intorno ai muri esterni, a partire da un piano inferiore di centimetri trenta dal piano del pavimento interno;
d) vespaio ventilato sotto il pavimento, di una altezza minima di centimetri quaranta;
e) vani di finestra di una superficie minima di aria e di luce pari ad un ottavo della superficie del vano.

Art. 59 – Locali a piano terreno
Tutti i locali a piano terreno, destinati ad abitazione, devono essere più elevati del suolo circostante, e del piano stradale, almeno per venti centimetri.
Devono inoltre essere provvisti di cantine o, in mancanza di esse, di vespaio dell'altezza minima di quaranta centimetri.
I vespai devono avere le aperture di ventilazione protette da griglie, in modo da impedire la penetrazione degli insetti, topi od altri animali.

Art. 60 – Altezza degli ambienti
L'altezza minima degli ambienti, destinati ad uso di abitazione, a piano terreno, deve essere di metri tre e cinquanta anche quando sopra di essi esistano altri piani.
Quando però il terreno sia elevato oltre i sessanta centimetri sul piano stradale, l'altezza degli ambienti può essere ridotta a tre metri.
Per gli ambienti dei piani superiori a quello terreno, l'altezza minima non deve mai essere inferiore a metri tre.
Negli edifici con portici, è consentita la costruzione di un piano ammezzato, con aperture sotto i portici stessi e agli altri del fabbricato, purché gli ambienti dell'ammezzato non abbiano altezza inferiore ai metri due e centimetri trenta e non siano adibiti ad uso di abitazione.

Art. 61 – Soffitte praticabili
I sottotetti di abitazione devono essere provvisti di sottotetto con strato di aria interposto per difendere gli ambienti dalle influenze atmosferiche.
Tale strato d'aria dovrà sempre esistere qualunque sia il sistema di copertura della casa e deve avere uno spessore non inferiore ai trenta centimetri.
Sarà tollerata un'ampiezza di luce delle finestre uguale almeno a un decimo della superficie del pavimento.

Il Sindaco, sentito il parere degli Organi Comunali, potrà autorizzare la eliminazione delle camere d'aria, quando vengano adoperati materiali costruttivi aventi speciali proprietà di coibenza.

Art. 62 – Ampiezza delle finestre

Tutti gli ambienti per abitazione devono essere abbondantemente aerati ed illuminati e comunicare almeno con una finestra, direttamente con l'esterno. Le finestre devono avere una superficie non inferiore a un decimo (1/10) di quella del pavimento e, quando vi sia una sola finestra, questa non deve avere una luce inferiore a mq. 1,80 (uno e ottanta). Per le soffitte è tollerata un'ampiezza luce delle finestre di un quindicesimo (1/15) della superficie del pavimento e, quando l'ambiente abbia una finestra sola, non minore di mq, 1,40 (uno e quaranta). Per gli ammezzati è tollerata un'ampiezza di luce delle finestre di un ottavo (1/8) della superficie del pavimento. Però se l'ammezzato ha le finestre sotto i portici, l'ampiezza complessiva di questo deve essere non inferiore a un quinto (1/5) della superficie del pavimento.

Art. 63 – Cubaggio, superficie degli ambienti ed inquinamento dell'aria

La superficie degli ambienti di abitazione, non deve essere mai inferiore a mq. 12 (dodici).
E' proibito ridurre la cubatura degli ambienti con tramezzi, soppalchi etc. Quando però l'appartamento sia costituito da almeno tre camere, oltre i servizi, saranno consentiti anche altri ambienti, (fino ad un massimo di due) con superficie inferiore ai dodici metri quadri.

Art. 64 – Camini e fumaioli

I camini e fumaioli devono avere sistemi idonei ad impedire la diffusione dei fumi ad evitare danni ed incomodi al vicinato.
Tutti i camini, siano essi alimentati con combustibile solido, liquido, gassoso, devono essere protetti da una cappa che conduca i prodotti della combustione a canne murali prolungate fino al tetto e terminanti con solidi fumaioli i quali debbono sporgere dalla copertura almeno un metro salvo elevarsi a maggiori altezza quando ciò è necessario a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, perché le esalazioni ed il fumo non abbiano a recar danno o molestia o pericoli agli edifici vicini.
Allo stesso fine anche le stufe per riscaldamento degli ambienti, devono essere provviste di canne o fumaioli fino sopra il tetto. Se malgrado questi accorgimenti il danno persiste, dovranno adottarsi i sistemi di cui al primo comma.
Sono assolutamente vietate le valvole che chiudono ogni comunicazione fra focolare o canne dei camini.

Art. 65 – Canne fumarie e caloriferi

Nelle case di nuova costruzione ogni camino deve avere una canna impermeabile e fatta in modo che se ne possa praticare la pulitura meccanica.
Sono proibiti tutti gli apparecchi ed i sistemi di riscaldamento e l'uso di combustibili che abbiano per effetto di produrre cattive esalazioni o fumo.
I caloriferi ad aria calda devono essere alimentati da aria presa direttamente dall'esterno, non però dalla pubblica via. La bocca di presa deve essere munita di reticella metallica. Se la presa di bocca è collocata nello spessore di un muro perimetrale, essa deve essere all'altezza di metri due dal piano del cortile o del giardino; se è collocata al piano del suolo, deve essere situata il più lontano possibile da altri muri o protetta, per mezzo di ripari vegetali o artificiali, dal pulviscolo proveniente dalla scopatura del cortile, dei balconi o dallo sbattimento dei panni.
Gli apparecchi a gas, dovranno essere muniti di dispositivo di sicurezza.
Una canna fumaria sarà installata, obbligatoriamente a cura degli stessi installatori, in caso di impianto di scaldabagno a gas. Gli ambienti dove sono ubicate le caldaie , dovranno essere abbondantemente areati dall'esterno.

Art. 66 – Controllo dei fumi e delle esalazioni-Servizi idro-sanitari nelle case

L'esercizio dei camini, focolari, fumaioli continui o occasionali e di ogni altro impianto, apparecchio che possa svolgere e produrre fumo, polveri, nebbie, fuliggine, gas e vapori nocivi, è sottoposto a controllo dell'Ufficio d'Igiene, avendo riguardo ai pericoli, danni, molestie che possano derivare al pubblico.
Ogni abitazione deve essere munita di almeno una stanza da bagno con W.C., ubicata nel corpo dell'edificio.

CAPO X

Alberghi, abitazioni collettive,
esercizi pubblici e locali di pubblico ritrovo

Art. 67 – Permesso del Sindaco
Oltre alla autorizzazione richiesta dalla Legge di P.S., chiunque intenda assumere l'esercizio di Alberghi, di Pensioni, di Locande, di dormitori, locali da ballo, trattorie, ristoranti ,mescite, caffè, osterie e simili, deve ottenere una speciale autorizzazione dal Sindaco, che è rilasciata sul parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario.
A tale scopo i richiedenti devono trasmettere il progetto della nuova costruzione o della trasformazione dei locali e, quando non si debba eseguire alcuna trasformazione, la pianta di tutti i locali da occupare e quella dei servizi accessori.
I locatari di camere, devono presentare al Sindaco la domanda per visita sanitaria diretta ad accertare le condizioni igieniche dei locali e degli alloggi, che dovrà essere sempre effettuata dall'Ufficiale Sanitario.

Art. 68 – Camere d'albergo
Negli alberghi, nelle pensioni, nelle locande di nuova costruzione, le camere da letto devono avere una cubatura di almeno trenta metri per persona.
Le finestre devono comunicare direttamente con l'esterno ed avere una superficie sufficiente ad assicurare una buona aereazione.
Le pensioni, alberghi, ristoranti devono provvedere alla disinfestazione degli ambienti nei modi riconosciuti idonei dall'Ufficio d'Igiene.
Inoltre dovranno provvedere a che:

1) sia provveduto all'approvvigionamento dell'acqua potabile in quantità adeguata alle necessità del presumibile numero di ospiti;
2) che gli impianti dei liquami e delle acque luride, siano eseguiti in modo che non possa derivarne alcun danno alle persone, che non siano causa di molestie per esalazioni, che non possano diventare focolai di zanzare o di altri insetti;
3) che sia mantenuto il più scrupoloso ordine e pulizia dei cortili, negli spazi comunque scoperti, nei locali di servizio e di abitazione.

Art. 69 – Locali distaccati di pensioni, alberghi etc.
Le pensioni, alberghi, affittacamere, convitti e simili, che usufruiscono di locali posti in altri edifici, devono darne comunicazione all'Ufficio d'Igiene per il controllo dell'Autorità Sanitaria comunale, sulla rispondenza alle norme stabilite dal Regolamento d'Igiene, con particolare riguardo alla cubatura e ricambio d'aria degli ambienti ed allo stato dei servizi idrosanitari annessi.

Art. 70 – Abitazioni per collettività
Non si possono aprire convitti, asili od altri locali destinati alla convivenza, anche temporanea, di molte persone, senza darne avviso, almeno quindici giorni prima, al Sindaco il quale permetterà l'apertura, dopo che l'Ufficiale Sanitario avrà accertato che siano adempiute tutte le condizioni volute dal presente Regolamento.

Art. 71 – Latrine e Bagni-Acqua corrente
Per ogni albergo, pensione, affittacamere e simili si prescrive almeno un gabinetto ed un bagno completo per ogni cinque letti o frazioni di cinque.
Non saranno ammessi gabinetti disposti al di fuori dell'edificio, come in cortili, giardini etc.
L'acqua non proveniente dall'acquedotto pubblico comunque in uso degli alberghi, pensioni, comunità in genere, etc. deve essere ogni anno controllata chimicamente e batteriologicamente.
Se sarà riscontrata non potabile e non idonea ai servizi domestici, il proprietario o gestore dell'esercizio o dell'edificio, dovrà provvedere alla correzione o purificazione o ad escludere, nel modo più assoluto, la possibilità che sia immessa nell'uso.
Ogni albergo o edificio in uso di collettività dovrà essere provvisto di un locale idoneo da adibirsi ai servizi di lavanderia.

Art. 72 – Numero dei letti-Ambienti da abitare-Caratteristiche
Le camere delle pensioni, alberghi, affittacamere, etc., non potranno avere un numero di letti tale da ridurre la cubatura dell'ambiente pro-capite inferiore ai metri cubi venti. Il numero dei letti dovrà essere

rapportato ai servizi generali presenti nell'edificio, che dovranno essere proporzionali al numero delle persone che ne usufruiscono.
Il sottosuolo, la soffitta ed in genere tutti gli ambienti le cui caratteristiche non corrispondano ai requisiti igienici per stanze di abitazione di cui al presente Regolamento, non potranno essere abitate.

Art. 73 – Biancheria e arredamenti
La biancheria deve essere sempre fornita di bucato ad ogni nuovo ospite e venire ricambiata a brevi periodi, gli effetti letterecci ed i mobili devono essere conservati nella massima pulizia.
Gli alberghi e le abitazioni per collettività in genere, devono avere un piccolo armadietto con l'apparecchiatura sufficiente a far fronte alle necessità di carattere medico degli ospiti (siringa, aghi, termometri, cotone, alcool, garza), il tutto tenuto sotto la responsabilità del gestore dell'esercizio.

Art. 74 – Personale
Il personale degli alberghi, pensioni e locande, prima della sua assunzione, deve essere sottoposto alla visita personale presso l'Ufficio d'Igiene che rilascia apposita tessera sanitaria, da rinnovarsi ogni anno.
E' fatto divieto ai proprietari e conduttori degli alberghi, pensioni e locande, di assumere personale sprovvisto della tessera sanitaria, la quale è obbligatoria anche per i proprietari o conduttori medesimi, nonché per le persone delle loro famiglie, qualora prestino servizio, anche temporaneamente, negli esercizi suddetti.
I gestori di alberghi e pensioni dovranno provvedere a disporre i locali per l'alloggio del personale di servizio, idonei per cubatura, così che ogni adulto possa disporre non meno di metri cubi venti di spazio, muniti da abbondante aereazione e di servizi idrosanitari, completi, separati per sesso (W.C., Doccia).
I locali di alloggio ed i dormitori per i lavoratori, devono possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione ed avere l'arredamento necessario rispondente alle norme igieniche.
La superficie dei dormitori, oltre quanto richiesto per il cubaggio, non può essere inferiore a metri quadrati tre e cinquanta per persona.
Gli ambienti devono avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione e devono essere sollevati dal terreno, oppure basati sopra il terreno bene asciutto e sistemato in guisa da non permettere, né la penetrazione dell'acqua, né il ristagno di essa, in una zona del raggio di almeno dieci metri all'intorno.

Art. 75 – Abitazioni collettive
I convitti, gli ospizi, i collegi, gli educandati, le case di lavoro, di riposo, etc., ferme le disposizioni generali, debbono avere:

a) dormitori disposti in modo che ogni adulto possa avere non meno di venti metri cubi, oltre a quanto prescrivono i comma a)-b)-c) dell'art. 39. Nei dormitori devono esservi mezzi opportuni per una conveniente ventilazione;
b) un locale speciale per i bagni;
c) un locale separato per infermeria.

Tutte le abitazioni collettive (ivi compresi gli Ospedali, opifici, istituti, case di ricovero, alberghi, pensioni) saranno assoggettate, almeno una volta all'anno, a generale ripulitura seguita da disinfezione e disinfestazione.

Art. 76 – Laboratori
Indipendentemente da tutte le altre condizioni che saranno imposte dal Comune nell'esercizio delle industrie insalubri e dalle Leggi vigenti, i locali da lavoro nei quali si esercita una qualsiasi industria, dovranno avere cubatura e superficie proporzionata al numero degli operai che vi sono impiegati in ogni caso mai inferiore a dieci metri cubi o a due metri quadrati per individuo, avere assicurato convenienti ventilazioni ed illuminazione, essere dotati di latrine proprie, di acqua potabile in quantità abbondante e di tutto l'occorrente per i primi soccorsi di urgenza in caso di infortunio, di lavabi in serie, di spogliatoi ed all'occorrenza di refettori e di dormitori proporzionati al numero degli operai ed un doppio reparto quando vi sia maestranza mista.
Negli stabilimenti in cui lavorino più di cinquanta operaie vi sarà la camera di allattamento. Nell'interno dei locali di lavoro dovrà esservi erogazione di acqua potabile, mediante rubinetti a zampillo salienti od inclinati con relativa vaschetta di scarico regolamentare.

Art. 77 – Esercizio laboratori

Senza pregiudizio delle norme stabilite per le industrie insalubri e per le altre speciali industrie, non è permesso di esercitare nel territorio del Comune opifici, laboratori od industrie di qualsiasi genere senza la licenza del Sindaco, che la rilascerà solo quando l'Ufficiale Sanitario abbia accertato che siano osservate tutte le norme igieniche prescritte dalle Leggi regolamentari.
Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti più di 3 operai, deve provvedere a darne notizia all'Ispettorato del Lavoro a norma dell'art. 48 D.P.R. n° 303 del 19/03/1956.
L'Ispettorato del Lavoro nelle sue determinazioni dovrà tener conto delle cautele che possono essere necessarie per la tutela del vicinato, prendendo all'uopo accordi con il Medico Provinciale o con l'Ufficiale Sanitario, al fine di coordinare l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Art. 78 – Dormitori ed abitazioni temporanee per operai
I dormitori e le abitazioni temporanee per gli operai, devono essere tali da proteggere adeguatamente i medesimi dall'umidità e dalle vicende atmosferiche.
La capacità non deve essere inferiore a quella stabilita nel precedente articolo 74 relativo al "Personale degli alberghi".
Per tutto quanto si riferisce alla provvista d'acqua, lontananza da concimaie, etc. valgono le norme stabilite per le case coloniche.

Art. 79 – Dormitori pubblici
I locali destinati a dormitori pubblici o ad asili notturni , devono essere separati per i due sessi e debbono avere:

a) le pareti rivestite, fino a due metri dal suolo, di materiale di facile ripulitura;
b) i letti distribuiti in un modo che ogni individuo disponga di almeno venticinque metri cubi;
c) una latrina per almeno ogni quindici letti;
d) un servizio per la disinfezione e disinfestazione degli individui, dei panni, delle biancherie e dei letti, nonché un servizio per la bonifica degli individui;
e) una quantità di acqua potabile corrispondente ai bisogni delle persone da alloggiare ed un numero sufficiente di rubinetti d'acqua con lavandini necessari per la pulizia del corpo.

Tutti i locali debbono essere tenuti con la massima pulizia, illuminati durante le ore notturne ed uniformati a tutte le regole d'igiene.

Art. 80 – Controllo generi alimentari
Nelle pensioni, e nelle comunità in genere, i generi alimentari in uso devono corrispondere ed essere tenuti secondo le norme generali in vigore per gli alimenti in commercio.

Art. 81 – Requisiti degli esercizi pubblici e di locali di riunione
I teatri, i cinematografi, i circoli, i caffè, le birrerie, le osterie, le trattorie ed in genere tutti gli esercizi pubblici ed i luoghi destinati a riunione di persone, debbono essere bene aereati anche ad ambienti chiusi e muniti di mezzi idonei per ventilazione e riscaldamento. Devono essere provvisti di un proprio numero adeguato di lavandini, di orinatoi e di latrine e non usufruire di servizi idrosanitari di altri edifici.
Gli orinatoi e le latrine debbono corrispondere alle norme regolamentari di cui al Capo III ed essere a cacciata d'acqua e situati in posizione di facile accesso al pubblico, ma lontano dalle cucine.
Nei teatri, cinematografi e locali in genere per pubblici spettacoli, vi saranno latrine destinate e separate, per il pubblico (uomini e donne) e per gli artisti.
Nei teatri, cinematografi ed in genere nei locali di pubblico trattenimento, sono rigorosamente vietati gli eccessivi affollamenti, non proporzionati alla capacità degli ambienti.
Nelle sale cinematografiche, oltre il numero di spettatori corrispondente ai posti da sedere, non possono essere ammesse altre persone in numero superiore a due per metro quadrato della superficie delle corsie laterali e posteriori.
Negli intervalli degli spettacoli, quando è possibile, deve provvedersi alla ventilazione aprendo contemporaneamente porte e finestre per la determinazione di correnti d'aria e facendo azionare tutti gli impianti installati per tale scopo (ventilatori, aspiratori, compressori d'aria ed azzonizzatori deodoranti).
Nella stagione fredda devono essere evitati i repentini raffreddamenti dei locali.
I camerini per gli artisti, per le masse corali, etc. dovranno essere costruiti con le norme d'igiene edilizia, essere provvisti di finestre che aprono all'aria libera e di pavimento impermeabile.
Dovunque dovrà essere mantenuta la più rigorosa pulizia.

Le apparecchiature per il condizionamento di aria ovunque installate, devono subire un periodico controllo di funzionabilità (almeno una volta all'anno), da parte dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 82 – Pulizia e disinfezione dei locali di pubblico ritrovo
I locali di pubblico ritrovo devono essere costantemente tenuti in perfetto stato di pulizia, mediante spazzatura a umido, da compiersi giornalmente.
Almeno due giorni per settimana (martedì e sabato) i pavimenti dei locali suddetti, devono essere accuratamente puliti con segatura o stracci imbevuti di idonee soluzioni disinfettanti. La spolveratura delle poltrone, delle sedie, delle balaustre etc., deve essere compiuta preferibilmente con pompe aspiratrici o in mancanza di queste con stracci leggermente umidi di soluzione disinfettante.

Art. 83 – Lavatura delle stoviglie nei pubblici esercizi
Le trattorie, i caffè e gli spacci di vini o di liquori e bevande da consumarsi sul posto, debbono essere provvisti di banchi con rubinetto di acqua potabile corrente, calda e fredda, per la lavatura dei bicchieri, delle tazze da caffè, dei cucchiaini, dei piatti, etc.
I banchi per il lavaggio devono essere suddivisi in almeno due scomparti, nel primo dei quali deve affluire l'acqua calda e devono essere muniti di tubo di scarico costantemente aperto per mantenere l'acqua corrente. Inoltre il banco deve avere idoneo e ampio piano di appoggio per scolare ed asciugare i recipienti.

Art. 84 – Pulizia dei pubblici esercizi e locali di riunione
Nei pubblici esercizi e nei luoghi di riunione, tutti i locali devono essere mantenuti puliti ed in perfetto ordine.
I rifiuti e le spazzature devono essere raccolti in recipienti chiusi, sino alla loro asportazione.

Art. 85 – Cucine
Le cucine degli esercizi pubblici e delle abitazioni collettive, devono essere spaziose, bene illuminate, arieggiate direttamente dall'esterno.
Le finestre e le porte devono essere munite di protezione antimosche.
Le pareti devono essere rivestite, fino all'altezza di metri due dal suolo, con mattonelle di ceramica o con altro materiale impermeabile, riconosciuto idoneo dall'Autorità Sanitaria comunale; il pavimento deve essere impermeabile.
Il lavaggio degli ortaggi, verdure, pesce, carne, visceri, etc. nonché delle stoviglie non può farsi nella stessa cucina ove si preparano e si cuociono le vivande, ma in ambienti separati ed in vasche separate.
Le cucine devono avere fra le attrezzature di servizio latrine e locali facilmente accessibili, muniti di asciugamani individuali, con divieto assoluto di asciugatoi di tela di uso promiscuo. I frigoriferi devono essere di capienza sufficiente con scomparti separati, così da evitare la promiscuità dei cibi e possibilità di alterazioni e di interferenze di sapori o di odori.
Le cucine debbono avere lavandini, in numero adeguato al trattamento dei diversi alimenti e all'importanza dell'esercizio, provvisti di due rubinetti per acqua potabile fredda e calda.
L'illuminazione artificiale deve essere abbondante e distribuita razionalmente. Le cucine devono essere munite di cappe aspiratrici costantemente funzionanti nelle ore di lavoro.

Art. 86 – Disposizione degli ambienti
La disposizione degli ambienti dovrà essere attuata in modo da evitare interferenze o sovrapposizioni di attività o di circolazione di servizi. Ad ogni piano dovrà rinvenirsi un locale di servizio con attrezzatura adeguata e munito di lavandino.

Art. 87 – Personale delle cucine
Il personale addetto alla cucina deve sempre indossare abiti bianchi pulitissimi e annualmente (maggio-giugno), deve sottoporsi alla vaccinazione antitifica per via sottocutanea.
Devono essere allontanati da tale servizio coloro che presentino manifestazioni di malattie cutanee o che siano affetti da forme morbose di natura contagiosa od anche sospetta.
E' vietata la presenza nelle cucine di persone estranee e di animali in genere.

Art. 88 – Scansie

Le scansie destinate a contenere i generi alimentari occorrenti al consumo della giornata nelle locande, trattorie etc. debbono essere munite di tela metallica per impedire la penetrazione degli insetti e foderate con lastre di materiali che rendano facile la pulizia.
Tali scansie debbono essere alte dal suolo quanto è necessario perché chiunque entri nella cucina possa vedere i cibi che vi sono racchiusi. I generi alimentari facilmente alterabili, debbono essere custoditi in apposito refrigerante.

Art. 89 – Campi di gioco, arene, stadi, luoghi di esercitazione ginnica o sportiva
I campi di gioco scoperti, le arene, i luoghi di esercitazioni ginnica o sportiva, gli stadi ed ogni altro impianto per manifestazioni di carattere pubblico o sociale, oltreché conformi alle norme emanate dagli enti dello sport, legalmente riconosciuti, devono rispondere alle norme del presente capo, in quanto applicabili.
In essi vi saranno vie d'accesso e di deflusso che non causino intralcio, separati del pubblico, per gli sportivi, per gli animali e per gli attrezzi necessari. Sarà vietato l'impianto di ostacoli fissi non abbattibili, garantendo intorno ad essi una zona di rispetto adeguata.
Il piano di pavimento dei campi non dovrà, di massima, risultare polveroso e sarà privato di asperità, affioramento di roccia, di materiale sparso di qualunque natura, capace di offendere o ferire con azione meccanica o chimica.
Vi saranno altresì fornitura di acqua potabile con zampilli e di servizi igienici distinti per il pubblico e per i partecipanti alle gare.
Gli impianti avranno locali sufficienti per un pronto soccorso attrezzato, accessibile per vie diverse, con barella ed altro materiale, il cui elenco sarà approvato dall'Ufficio d'Igiene ed affisso nell'ambulatorio. Un locale a sé, isolerà i bisognosi di soccorso in attesa del trasporto al luogo di cura.

Art. 90 – Impianti sportivi coperti-palestre-piscine-sferisteri e simili
Gli impianti sportivi coperti, le palestre, gli sferisteri e simili, dovranno rispondere alle norme del presente capo, per quanto applicabili, ed inoltre dovranno avere vie d'accesso convenientemente illuminate e ventilate, i cambiamenti di piano e di livello (rampe, scalini e simili) dovranno essere contrassegnati con visilibili segnali, le illuminazioni artificiali dei campi di gara e di esercitazione, non dovranno produrre abbagliamenti al pubblico, agli sportivi e agli animali. Dovranno avere servizi igienici in ogni piano e settore distinto, con proprio accesso.

COLONIE-CAMPEGGI, ETC.

Art. 91 – Autorizzazioni all'apertura
Salvo la competenza del Prefetto nel rilascio della prescritta autorizzazione e quanto richiesto dalle disposizioni in vigore, per l'apertura e l'esercizio di colonie, convitti, asili, etc. la direzione degli stessi dovrà munirsi di un nulla-osta rilasciato dal Sindaco, su parere dell'Ufficio di Igiene, che dovrà valutare particolarmente i seguenti punti:

a) disponibilità e capacità ricettiva dei luoghi di permanenza dei ragazzi al di fuori dell'abitazione (giardini, parchi, spiagge, pinete, bosco, etc.)
b) opportunità della ubicazione in rapporto ad una globale valutazione turistico-ambientale.

Analoga autorizzazione dovrà essere richiesta per i campeggi, villaggi turistici, campings e simili, salvo quanto previsto dalle leggi in vigore.

CAPO XI
Acque potabili

Art. 92 – Vigilanza sulle acque
Le acque destinate per bevanda devono presentare constantemente i caratteri della potabilità dichiarata del Medico Provinciale previ gli opportuni esami di laboratorio.
Gli acquedotti sono soggetti alla continua vigilanza dell'Ufficio d'Igiene che viene fatta sopra le opere di presa, la conduttura, la distribuzione e le condizioni batteriologiche e chimiche dell'acqua stessa.
Ogni sospetta o constatata alterazione dei questa acqua, sarà immediatamente denunciata dall'Ufficiale Sanitario al Sindaco ed al Medico Provinciale, per gli opportuni provvedimenti.

Ad analoga vigilanza sono soggette le acque di proprietà privata adibite ad uso potabile. In particolare le pensioni, alberghi, trattorie, spacci di alimentari o impianti che servono per il lavaggio dei recipienti atti a contenere sostanze alimentari, devono essere provvisti di acqua potabile.
Se questa manca, l'acqua deve essere potabilizzata e ripetutamente sottoposta a controlli, al fine di accertare l'effettiva e costante potabilizzazione o a mantenerla non pericolosa per le persone che comunque ne vengano a contatto e non dannosa per le cose. (vedi artt. 68 e 80).
Le apparecchiature di filtrazione e di potabilizzazione devono essere sottoposte a periodici controlli di efficienza.

Art. 93 – Conduttura pubblica
Nessuna casa può essere dichiarata abitabile o data in tutto o in parte in affitto, se non sia fornita di una quantità di acqua riconosciuta in qualsiasi momento sufficiente e potabile dall'Ufficio d'Igiene; per le parti del territorio comunale, prive di condutture e di acqua di condotta, l'acqua sarà preferibilmente attinta alla falda profonda mediante pozzo tubolare. Il quantitativo di acqua deve essere almeno non inferiore a litri cento per persona e per giorno.
Nel raggio di distribuzione dell'acqua condotta, tutte le case dovranno essere provviste della detta acqua.
Salvo per i casi di guasti accidentali, riparazioni, etc, nella tubatura di distribuzione, è vietato ai proprietari ed ai loro rappresentanti di togliere o menomare, in qualsiasi modo, il libero afflusso dell'acqua agli inquilini, sia di giorno che di notte.
Qualora il servizio degli acquedotti e dell'approvvigionamento dell'acqua sia affidato ad aziende private, queste sono tenute ad osservare le norme del presente regolamento e ad assicurare il costante rifornimento agli edifici tributari, nelle quantità necessarie secondo le quantità stabilite dal contratto di fornitura.

Art. 94 – Acqua nelle case
Le prese di acqua dalle condotte pubbliche, devono essere fatte direttamente dal tubo stradale, ad afflusso libero e continuo, diurno e notturno, misurato e contrassegnato, ove possibile, automaticamente da apparecchio a contatore, escluso l'impianto di vasche o di serbatoi, di qualsiasi dimensione, che potranno eccezionalmente essere permessi solo quando l'acqua debba servire ad uso industriale, per i bagni, latrine, etc.
Ogni presa di distribuzione di acqua della conduttura pubblica, richiesta da privati, deve corrispondere a tutte le speciali norme dettate in proposito dall'Autorità Sanitaria Comunale.
I tubi di distribuzione e di scarico (che saranno in ferro, ghisa o di altra sostanza ritenuta idonea, e tollerati quelli in piombo ordinario solo per le ultime diramazioni) delle acque per uso potabile, non dovranno avere contiguità con quelli per la distribuzione o scarico delle acque per le latrine.
I serbatoi di deposito dell'acqua, devono essere posti in camera chiusa ed avere sul fondo uno scarico con possibilità di facile funzionamento. I sedimenti naturali devono essere rimossi una volta all'anno.
Le costruzioni di cisterne e depositi di acqua potabile con caratteristiche speciali (interrati o di volume particolarmente grande o con meccanismi di circolazione forzata dell'acqua) devono essere sottoposti a collaudo da parte dell'Ufficio d'Igiene.
Nei casi di condominio di uno stesso stabile o in circostanze particolari di stabili vicini, il condominio è obbligato a permettere al condomino o all'inquilino, il passaggio di tubi conduttori di acqua, salvo pagamento della relativa servitù.
In caso di inadempienza delle norme di cui sopra si procederà all'esecuzione dei progetti e delle opere da parte del Comune, a maggiori spese del proprietario inadempiente, con le forme e modalità di Legge.
I lavori di impianto o di modificazione radicale nella distribuzione ed erogazione dell'acqua, sono soggetti alla vigilanza del personale municipale, perché siano eseguiti secondo le seguenti prescrizioni:

a) che intenda utilizzare con impianti fissi acque di sottosuolo, di sorgente, di cisterna, etc., dovrà farne preventiva domanda all'Autorità Sanitaria, corredandola di un tipo illustrativo della località nella quale l'acqua viene captata e del modo di distribuzione e di utilizzazione;
b) è strettamente vietato di eseguire collegamenti diretti fra tubazioni alimentate dalla rete dell'acquedotto cittadino ed impianti privati utilizzanti acque derivate dal sottosuolo, da sorgenti, da cisterne, etc., comunque tale collegamento possa essere eseguito ed anche se provvisto di dispositivo di sicurezza;
c) chi intenda ulteriormente sollevare con mezzi meccanici acqua dell'acquedotto cittadino, dovrà fare collaudare dall'Ufficio d'Igiene, l'impianto che intende costruire.

Art. 95 – Pozzi

I pozzi per uso domestico devono essere:

a) ubicati possibilmente a monte delle abitazioni, a distanza non inferiore a venticinque metri dalle stalle, letamai, concimaie, depositi di immondizie e da qualunque altra causa di inquinamento;
b) costruiti in tubi di cemento o in buona opera muraria con pareti intonacate a cemento dello spessore di almeno due centimetri. Il rivestimento in cemento deve raggiungere lo strato acquifero ad una sufficiente profondità del livello minimo della falda dell'acqua;
c) chiusi con manufatto ben costruito e muniti di pompa per l'attingimento;
d) circondati da una pedana di protezione in cemento, nel raggio di almeno due metri, con adatta pendenza verso l'esterno del perimetro della zona.

I pozzi stessi, se la falda idrica è troppo superficiale, devono essere approfonditi ed al fondo di essi occorre applicare un filtro con ghiaia e sabbia.
Quando le condizioni della falda freatica ne consentano l'impiego, quando cioè la falda sotterranea da cui attinge l'acqua non è troppo povera, è prescritta la costruzione di pozzi tubolari; anche per questi però è necessario provvedere ad una zona di protezione, le cui dimensioni saranno stabilite in base alle circostanze locali e soprattutto alla natura stratigrafica del terreno ed alla profondità della falda idrica.
Prima che un'acqua prelevata dal sottosuolo possa essere messa in uso pubblico o privato deve essere esaminata dall'Autorità Sanitaria.
I pozzi dovranno essere puliti e disinfettati almeno una volta all'anno.

Art. 96 – Chiusura dei pozzi

Quando l'Ufficio d'Igiene abbia dichiarato non potabile od inquinabile l'acqua di un pozzo, se tale acqua non può servire ad altro scopo che a quello alimentare, il proprietario deve eseguire, a proprie spese, tutti i lavori necessari per renderla potabile con altri mezzi.
Ogni apparecchiatura di potabilizzazione, dovrà essere annualmente controllata da parte dell'Ufficio d'Igiene. Qualora il proprietario si rifiuti, l'Autorità Sanitaria ordinerà la chiusura del pozzo mediante interramento con sabbia e ghiaia di fiume , a spese del proprietario stesso.

Art. 97 – Cisterne

Le cisterne sono permesse solo ove non sia possibile assicurare in altra maniera la provvista di acqua.
Il progetto di costruzione deve essere autorizzato dall'Ufficio di Igiene.
Le cisterne debbono avere apparecchiatura automatica per escludere le prime acque piovane e un ampio pozzetto dove l'acqua possa depurarsi per decantazione o per filtrazione, costruito in modo da potersi facilmente pulire.

Art. 98 - Fontanelle

Le pubbliche fontanelle dovranno essere in ogni caso alimentate con acqua riconosciuta potabile dall'Ufficio d'Igiene, circondate da una zona di protezione con platea impermeabile e provviste di idoneo condotto per la raccolta delle acque di supero.

Art. 99 – Protezione degli acquedotti, pozzi, condutture d'acqua

Le sorgenti degli acquedotti del Capoluogo e delle Frazioni, avranno una zona di protezione determinata dall'Autorità Municipale e demarcata con opportuni segnali. Entro la zona di proprietà comunale, sono proibiti i pascoli, qualsiasi coltivazione e le costruzioni di opere murarie di qualsiasi specie. In detta zona l'Autorità Sanitaria potrà anche impedire l'accesso quando lo ritenga opportuno.
Le condutture degli acquedotti a bassa pressione, avranno al di sopra una zona di protezione della larghezza di metri tre e centimetri quaranta, che dovrà essere limitata con appositi segnali. La zona di proprietà comunale deve essere lasciata libera ed incolta. Vi sarà vietato ogni deposito di concime o di materiale putrescibile.
Nei tratti di proprietà comunale in cui la tubazione è di profondità minore di due metri, è vietato il transito dei veicoli pesanti, all'infuori dei passi a ciò designati e destinati.
E' vietato di alterare o guastare, in qualsiasi modo, gli acquedotti e le loro dipendenze, nonché di praticare abusivamente prese di acqua. I guasti e le prese abusive saranno riparati a spese degli autori, senza pregiudizio delle ulteriori sanzioni penali.
Nella immediata vicinanza delle fontanelle e delle pompe di uso pubblico, è vietato il lavaggio della biancheria sporca, il lavaggio delle verdure ed il getto delle immondizie.
E' vietato l'accumulo di letame e di materiale putrescibile per un raggio di venticinque metri attorno ai pozzi di uso pubblico. E' pure vietato, in questa zona, il lavaggio delle biancherie.

CAPO XII

Stabilimenti balneari-Piscine
Bagni pubblici-Alberghi diurni-Latrine-Lavanderie

Art. 100- Stabilimenti balneari-Piscine-Alberghi diurni

Gli stabilimenti balneari, le piscine e gli alberghi diurni, debbono soddisfare a tutte le esigenze per la sicurezza delle persone, per la decenza, per l'igiene sia nei riguardi dell'acqua da bagno, sia per i locali, che per l'arredamento ed i servizi.
Debbono essere provvisti di latrine in numero non inferiore a una per ogni dieci camerini e di un numero adeguato di lavandini.
Per gli stabilimenti balneari si prescrive:

1) l'apparecchiatura idrosanitaria, compresi i depositi di acqua, degli appartamenti per il servizio di guardianaggio annessi al bagno, dovrà essere separata da quella in uso dello stabilimento;
2) è fatto divieto di installazione di apparecchiature acustiche, come altoparlanti etc., salvo autorizzazione particolare del Sindaco, su parere favorevole dell'Ufficio d'Igiene;
3) è fatto assoluto divieto di destinare le cabine ad uso di dormitorio e ad altri usi domestici o commerciali;
4) l'acqua in dotazione agli impianti deve essere riconosciuta potabile dall'Ufficio d'Igiene o deve essere potabilizzata secondo le norme da stabilirsi caso per caso, dall'Ufficiale Sanitario;
5) l'arenile dovrà essere costantemente tenuto sgombro e pulito a cura dei frontisti. I rifiuti e spazzature dovranno essere raccolti in recipienti impermeabili con chiusura automatica da consegnarsi giornalmente agli incaricati della nettezza urbana. Non potranno tollerarsi sull'arenile spazzature e materie putrescibili. L'arenile che serve per la sabbiatura non dovrà rendersi in alcun modo compatto con materiali estranei;
6) l'accesso alla spiaggia è libero a chiunque e tale deve essere mantenuto dai concessionari in qualsiasi stagione dell'anno. Così la possibilità di usufruire dei servizi degli stabilimenti fino al limite di capacità ricettiva.
   Nell'arenile non dovranno tenersi animali di nessun genere;
7) ogni stabilimento balneare dovrà disporre, per ciascuna cabina, di almeno venti metri quadrati di arenile. I rubinetti di erogazione dell'acqua potabile, dovranno essere muniti di dispositivo atto ad impedire il contatto delle labbra con i rubinetti stessi. Le latrine, le docce, i servizi dei bagni, dovranno essere incorporati nella parte più a monte dello stabilimento balneare. Ciascun stabilimento dovrà essere dotato di almeno una doccia ogni dieci cabine. L'acqua non proveniente dall'acquedotto deve essere controllata ad ogni inizio di stagione. L'acqua di ogni rubinetto comunque esistente, deve essere riconosciuta potabile. I depositi dell'acqua devono essere protetti dagli agenti atmosferici, dai volatili e da ogni altra possibilità di inquinamento. I gabinetti devono essere tenuti puliti e forniti di carta igienica e di serbatoi d'acqua costantemente funzionanti;
8) gli stabilimenti balneari debbono essere muniti di una cassetta di "PRONTO SOCCORSO" con dotazione stabilita dall'Ufficio d'Igiene del Comune;
9) non potranno essere dati in uso come cabine locali, che non abbiano idoneo abbondante ricambio d'aria e non siano munite di almeno una apertura all'esterno;
10) è assolutamente vietato l'uso di stanze sotterranee e sottotetto;
11) salvo l'autorizzazione richiesta dalla legge di P.S., chiunque intenda assumere l'esercizio di stabilimenti balneari o di alberghi diurni, deve ottenere uno speciale permesso del Sindaco, ai fini igienico-sanitari, che viene rilasciato all'interessato subordinatamente al parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 101 – Camerini di bagni pubblici

I camerini dei bagni pubblici devono avere una superficie di base non inferiore a metri quadrati quattro, per i bagni in vasca e a metri quadrati due per i bagni a doccia.
I camerini di questi ultimi debbono essere preceduti da uno spogliatoio con superficie non inferiore a metri quadrati due.
Gli spogliatoi per i due sessi, debbono essere nettamente separati ed ubicati in modo da non permettere il facile accesso dall'uno all'altro.

I pavimenti dei camerini e le pareti sino a due metri di altezza debbono essere impermeabili, suscettibili di lavatura e disinfezione, con angoli interni arrotondati.
I camerini devono essere riscaldati mediante impianto centrale di termosifone o simili e forniti di allarme presso la vasca da bagno.

Art. 102 – Vasche da bagno
Il materiale delle vasche da bagno deve essere impermeabile e gli angoli interni delle vasche devono essere arrotondati.
Dopo ogni bagno, si deve procedere alla disinfezione della vasca ed al cambio della biancheria.

Art. 103 – Bagni medicati
Gli stabilimenti autorizzati a somministrare alla clientela bagni medicati, dovranno avere per tale uso vasche apposite, restando vietato destinarvi quelle adoperate per la ordinaria pulizia delle persone.

Art. 104 – Piscine
Le piscine pubbliche, sia coperte che scoperte, devono essere approvate dall'Autorità Sanitaria Comunale la quale deve assicurarsi, oltre che del perfetto stato igienico dell'esercizio e dei servizi generali, che sia assicurata l'idonea e ininterrotta depurazione delle acque per il bagno e la permanente pulizia della vasca.
Inoltre il servizio delle piscine dovrà essere regolato da un regolamento interno, approvato dall'Autorità competente.
Le piscine balneari avranno specchi d'acqua con varia profondità per nuotatori esperti, non nuotatori e bambini.
Nella piscina vi saranno spogliatoi e soprattutto idonee batterie di docce preferibilmente ubicate in modo da formare una zona filtro. I servizi igienici con acqua corrente saranno disposti fra gli spogliatoi e le vasche. Ogni piscina deve avere un ambulatorio provvisto del necessario per il pronto soccorso.

Art. 105 – Latrine pubbliche
Per la costruzione e l'esercizio di latrine a servizio del pubblico, è necessaria l'autorizzazione del Sindaco, il quale sentito l'Ufficio d'Igiene, fissa le modalità da osservarsi per la loro costruzione ed il loro funzionamento.

Art. 106 – Lavanderie e stiratorie
Gli impianti di lavanderie, stirerie, ect., devono essere autorizzati dal Sindaco, previo riconoscimento da parte dell'Ufficio d'Igiene, dell'idoneità dei locali e degli impianti, con speciale riguardo al ricambio d'aria, al convogliamento delle esalazioni e dei vapori ed agli scarichi dei rifiuti.
Gli ambienti devono essere ampi e ben ventilati, avere le pareti ricoperte fino a due metri di altezza, con materiali impermeabili ed il pavimento pure impermeabile munito di scolo con chiusura idraulica.
I locali devono essere sempre tenuti con la massima nettezza.
Il servizio di raccolta della biancheria sporca e di distribuzione di quella pulita, deve farsi con recipienti diversi e chiusi.
Le vasche per i lavatoi devono essere costruite con materiale impermeabile a compartimenti separati ed individuali, munite delle necessarie bocchette di scarico e di sopravanzo.
I lavatoi devono essere forniti solamente di acqua potabile.

Art. 107 – Divieti di lavare
Rimane assolutamente vietato di lavare nei canali che attraversano l'agglomerato urbano ed in genere nelle acque luride o comunque inquinate.
E' vietato altresì lavare nei lavatoi pubblici o a comune, indumenti o altro che, avendo servito ad ammalati di malattia contagiosa, debbono essere preventivamente disinfettati.

CAPO XIII
Case coloniche e loro annessi. Modalità costruttive

Art. 108 – Norme comuni con le altre abitazioni

Le case coloniche, in quanto non sia diversamente disposto nel corso del presente capo, sono soggette a tutte le norme relative alle comuni case di abitazione, di cui ai Capi IV, V, VII.
L'Ufficio d'Igiene effettuerà periodiche inchieste di rilevamento delle condizioni igieniche delle case rurali.

Art. 109 – Ambienti
A qualunque uso siano destinati gli ambienti a piano terreno abitati, debbono avere sempre un livello superiore di almeno cinquanta centimetri a quello del terreno circostante o di metri uno almeno sul livello più alto cui possono giungere corsi di acqua vicini alla casa.
In mancanza di cantine o di vespai di una altezza di almeno centimetri quaranta, i pavimenti devono essere costruiti con un sottofondo di scorie, ghiaia, etc. dello spessore di almeno centimetri venticinque e con materiali atti ad assicurare la impermeabilità e la difesa dall'umidità.
Le camere di abitazione debbono avere una altezza minima di metri tre ed una superficie non inferiore a metri quadrati nove. Le finestre devono essere ampie e della superficie minima di un decimo di quella del pavimento. I locali di abitazione devono essere pavimentati come è prescritto dalle vigenti norme di legge.
La cubatura delle camere da letto dovrà essere calcolata sulla base di metri cubi quindici almeno per persona di età superiore ai dieci anni e di almeno metri cubi otto per i ragazzi fino ai deici anni. Il tutto deve essere protetto dalle interferenze atmosferiche e specialmente dall'umidità.

Art. 110 – Latrine
Il numero delle latrine nelle case coloniche deve corrispondere a quello delle famiglie che vi abitano.
Le latrine devono avere il pavimento fatto di materiale impermeabile e devono essere:

a) poste in luogo conveniente nell'ambito della costruzione;
b) ampie e comunicanti direttamente con l'esterno mediante finestre atte a mantenere una sufficiente ventilazione;
c) provviste di coperchio a perfetta tenuta;
d) mai comunicanti con la cucina e con camere di abitazione.

Le condutture ed i pozzi neri devono corrispondere ai requisiti richiesti dal presente regolamento (vedi Capo XVI).

Art. 111 – Acqua potabile
Ogni casa deve avere una sufficiente dotazione di acqua riconosciuta potabile dal Medico Provinciale, previ gli opportuni esami di laboratorio.
Ove è possibile, l'approvvigionamento idrico sarà fatto mediante allacciamenti alla rete di distribuzione dell'acquedotto comunale. In caso contrario, con uno degli altri sistemi ammessi dal presente Regolamento.

Art. 112 – Scoli delle acque
I cortili, le vie, gli orti, etc., annessi alle case rurali, devono avere scoli delle acque sufficienti per evitare impaludamenti.
Le corti e le aie devono avere il piano a cemento o comunque impermeabile.

Art. 113 – Stalle
Le stalle da costruirsi debbono essere indipendenti dalla casa colonica. Quando ciò non è possibile, le stalle stesse non possono comunicare direttamente con gli ambienti di abitazione ed avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni, a distanza minore di tre metri in linea orizzontale.

Art. 114 – Concimaie
Tutte le stalle rurali devono essere provviste di letamai. Questi devono avere la capacità proporzionata ai capi di bestiame ricoverabili nella stalla, essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi ed uniformarsi alle prescrizioni delle vigenti leggi sanitarie.

Art. 115 – Distanza delle concimaie, pozzi neri, etc.
Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in genere tutti i depositi di materiale di rifiuto, devono essere posti lontani dal pozzo o da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile, non meno di metri venticinque.

I mucchi di letame, immondizie ed altri concimi limitati ai bisogni di un podere, sono tollerati, purchè in aperta campagna e a non meno di venticinque metri da qualsiasi abitazione, pozzi d'acqua potabile, acquedotti, serbatoi, strade, etc.

Art. 116 – Porcili
I porcili non possono essere costruiti se non in muratura ed a una distanza minima di metri venti dalle abitazioni e dalle strade; devono avere aperture sufficienti al rinnovamento dell'aria e mangiatoia e pavimenti ben connessi di materiale impermeabile.
Il pavimento deve essere inoltre inclinato per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto ed unito con le pareti ad angolo arrotondato.
Il pozzetto deve costruirsi con tutte le norme prescritte per i pozzi neri.

Art. 117 – Pollai, forni, essiccatoi, tinaie
I pollai debbono essere possibilmente distaccati dalla casa, in ogni modo non essere mai in comunicazione diretta con i locali di abitazione, debbono essere areati e tenuti puliti.
Anche i forni, gli essiccatoi e gli altri annessi rurali, debbono essere distaccati dalla casa colonica.
I muri divisori, i pavimenti ed i solai di tutti i locali nei quali si compiono manipolazioni ed operazioni agricole dalle quali può venire alterata l'aria delle abitazioni (ad es. le tinaie), quando queste formano corpo con esse, devono essere impermeabili.

Art. 118 – Abbeveratoi
Gli abbeveratoi debbono essere posti a giusta distanza dal pozzo da qualsiasi altro serbatoio d'acqua e costruiti con materiale di facile lavatura.
Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e vi si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento.
Gli abbeveratoi non devono mai essere alimentati dallo stesso rubinetto di presa dell'acqua per l'uso domestico.

Art. 119 – Vasche per il bucato e la lavatura degli ortaggi
Le vasche destinate alla lavatura del bucato debbono essere a sufficiente distanza dai pozzi e dalle cisterne dell'acqua potabile ed alimentate con questa. Devono inoltre essere circondate da una platea di protezione in cemento che raccolga e convogli le acque sporche in condotti di materiale impermeabile fino alla distanza minima di cinquanta metri dai pozzi.
Ogni podere e casa rurale, in cui si eserciti comunque il commercio degli ortaggi, deve essere provvisto di apposita vasca costruita regolarmente in muratura ed alimentata da acqua potabile per il lavaggio ed il rinfrescamento degli ortaggi. E' assolutamente vietato il lavaggio degli ortaggi in acque di fosso e di canali comunque inquinati.
Ogni fondo agricolo dove comunque si manipolino o si conservino i presidi sanitari delle classi previste dall'art. 3 del D.P.R. 3 agosto 1968, n° 1255, deve essere munito, a cura del proprietario o del conduttore, di presa di acqua e vasca da destinarsi al solo uso dei prodotti suddetti.
Attraverso platea impermeabile, gli scarichi devono essere convogliati in pozzo a tenuta e relativo pozzo perdente con distanza e maniera tale da garantire la falda acquea e qualsiasi presa di acqua. Tale modalità verrà definita zona per zona dall'Ufficio d'Igiene.
Sulla vasca deve essere posta visibile la scritta "Pericolo-Manipolazione presidi sanitari".

Art. 120 – Manutenzione delle case coloniche
Spetta al proprietario della casa colonica abitata da persone addette alla coltivazione dei fondi, di sua proprietà, mantenere lo stabile nelle condizioni di abitabilità prescritte nel presente Regolamento, o , in difetto, apportarvi le opportune modifiche o riparazioni.
In caso contrario, il Sindaco, fatti compiere gli accertamenti dall'Ufficiale Sanitario, ne riferisce al Prefetto e, avuta da questi la perizia dei lavori occorrenti, la comunica al proprietario della casa, fissandogli un termine per l'esecuzione dei lavori.
Qualora i lavori non siano eseguiti o siano ritardati, il Sindaco provvede d'ufficio in conformità dell'art. 153 del T.U. 4 febbraio 1915, n° 148. Nello stesso modo si provvede, qualora i proprietari di fondi coltivati da operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel Comune, non procurino agli operai, ricoveri in conformità di Legge.

CAPO XIV

Stalle, rimesse-allevamenti, depositi e vendita di animali

Art. 121 – Permessi per stalle

Per costruire una stalla o per rimetterne in uso una già abbandonata nel territorio comunale, non compreso entro i confini di cui al successivo art. 123, si deve chiederne autorizzazione al Sindaco che, dietro parere favorevole dell' Ufficiale Sanitario e del Veterinario, per le rispettive specifiche competenze, può negarla o concederla con le prescrizioni che si rendano necessarie caso per caso.

Art. 122 – Località in cui è vietata la costruzione di stalle

Non è permessa l'apertura e la riattivazione di stalle di qualsiasi tipo, nell'interno della città e dell'agglomerato urbano.
L'autorizzazione di cui al precedente articolo, potrà essere accordata per stalle situate all'esterno di detto limite, solamente quando sia accertato che nell'esercizio di esse non pregiudica la salubrità delle vicine abitazioni.
Nella zona periferica, specie se trattasi di località appartata ed a seconda del risultato degli accertamenti dati di volta in volta dall'Ufficio d'Igiene, potrà essere fatta dal Sindaco eccezione a tale divieto quando se ne riconosca la necessità e la convenienza. L'esercizio funzionerà con l'osservanza stretta delle norme che saranno fissate di volta in volta per garantire la salubrità delle abitazioni prossime.
Una uguale eccezione, con la stessa procedura e con le stesse norme, potrà essere fatta per le scuderie e le stalle, nei centri abitati delle frazioni.
Per le stalle, i ricoveri animali, gli allevamenti eventualmente da tempo esistenti ed in possesso di autorizzazione, in seguito al modificarsi delle condizioni ambientali (costruzione di nuovi esercizi, edifici, abitazioni, etc.) o in seguito al verificarsi di inconvenienti igienico-sanitari, si dovrà provvedere alla revoca dell'autorizzazione ed alla rimozione delle cause degli inconvenienti stessi.

Art. 123 – Condizioni delle scuderie e delle stalle

Le scuderie e le stalle devono normalmente essere isolate e distanti non meno di trenta metri dalle abitazioni. Quelle già annesse alle case non devono mai avere comunicazione diretta con gli ambienti abitabili.
Le stalle debbono avere una altezza non inferiore a metri tre e centimetri sessanta ed una cubatura di metri trenta per ogni capo di bestiame; debbono essere coperte con volte o con altra copertura incombustibile e provviste di grandi finestre contrapposte per la necessaria areazione ed illuminazione, munite di reticelle metalliche contro le mosche.
Tanto le stalle quanto il bestiame, devono essere tenuti in stato di massima pulizia ed è vietato tenervi depositi di letame in modo da arrecare il minimo incomodo possibile al vicinato.

Art. 124 – Allevamento di bovini, suini ed ovini

Non è permesso allevare o tenere bovini, suini, ovini se non negli edifici colonici in aperta campagna.
Il Sindaco può concedere il permesso di tenere anche in località abitata, però oltre il suburbio, un numero limitato e stabilito di bovini da lavoro, capre, pecore, vacche ed asine lattifere e di animali destinati alla produzione di vaccini e sieri curativi, quando a giudizio dell'Ufficio d'Igiene, le stalle siano nelle condizioni igieniche volute dal presente Regolamento e non ne derivi molestia al vicinato.
Non è permesso tenere animali che non siano del proprietario o del conduttore del fondo.

Art. 125 – Deposito di pollame vivo e di altri piccoli animali

I depositi di pollame vivo o di altri piccoli animali a scopo di industria o di commercio e gli allevamenti domestici di polli, piccioni, conigli, etc. annessi alle case di abitazione, devono essere autorizzati dal Sindaco dietro domanda scritta dell'interessato e su parere dell'Ufficiale Sanitario; saranno prescritti di volta in volta i mezzi necessari ai fini del trattamento contro le mosche.
Restano comunque vietati i depositi suddetti a qualunque titolo e gli allevamenti domestici nel Capoluogo e, in genere, nei centri abitati, con particolare riguardo nelle zone comprese fra la Via Aurelia e il Mare.

Art. 126 – Depositi ed esercizi di vendita di animali

E' vietato tenere nell'abitato depositi ed esercizi di vendita di cani, conigli, cavie, polli, uccelli ed altri animali anche non destinati alla alimentazione, senza il permesso del Sindaco, il quale può concederlo

dopo che l'Ufficiale Sanitario ed il Veterinario, nel campo delle rispettive competenze abbiano riferito che tali esercizi od industrie o depositi, possono funzionare nelle condizioni volute dall'Igiene e senza recar danno o molestia agli abitanti delle case vicine.
Condizione principale per la concessione è che i locali siano ben ventilati, con pareti e pavimenti impermeabili, dotati di molta acqua per frequenti lavaggi e di adatta fognatura e che siano mantenuti constantemente nel miglior stato di manutenzione e di pulizia e che vi siano osservate le disposizioni per la lotta contro le mosche.

Art. 127 – Pulizia di animali e veicoli
E' vietato eseguire la pulizia degli animali e loro attrezzi nonché dei veicoli sul suolo pubblico e nei cortili prospicienti a locali di abitazione permanenti.

Art. 128 – Rimesse
Le rimesse per deposito di vetture di qualsiasi tipo e per la pulizia di queste, devono essere provviste di pavimento impermeabile, di zoccolo ugualmente impermeabile e facilmente lavabile, alto almeno 2 metri; di abbondante acqua pura; di scoli per le acque di lavaggio, muniti di pozzetto di decantazione e di sifone a chiusura idraulica e di pozzetti disgrassatori.

CAPO XV
Stabilimenti industriali etc.

Art. 129 – Nulla osta per impianti industriali etc.
L'impianto di attività commerciale di generi alimentari, commerciali con lavorazione, industriale e artigiana dovrà ottenere il N.O. da parte dell'USL competente, che dovrà valutare in particolare:

a) se l'attività rientra nell'elenco ufficiale delle industrie insalubri;
b) la sua interferenza con l'igiene ambientale;
c) gli eventuali presumibili danni e molestie agli abitanti dell'edificio o degli edifici vicini;
d) l'idoneità dei locali e attrezzature specie per quanto riguarda l'eliminazione dei rifiuti solidi e liquidi, il trattamento delle esalazioni, dei vapori e delle polveri, la produzione dei rumori e vibrazioni.

Sono esclusi dal N.O. igienico-sanitario gli esercizi di attività di produzione di servizi.
Nei casi di esercizi di attività commerciali pure (escluso il settore alimentare) e di fornitura di servizi (uffici) i titolari forniranno ai competenti uffici comunali certificazioni, rilasciate da tecnici abilitati, attestanti la conformità delle attività a tutte le disposizioni ad esse inerenti.

Art. 130 – Determinazione degli stabilimenti industriali
Si considerano stabilimenti industriali e laboratori in genere, tutti i locali dove stanno a lavorare contemporaneamente e fuori dalle loro abitazioni più persone, tanto se il lavoro è semplicemente manuale, quanto se sussidiato da macchine. Vengono considerati alla stessa stregua i cantieri edili, i laboratori tecnici scientifici, i depositi di materie prime e prodotti industriali, i magazzini commerciali ed analoghi, quelli relativi ad industrie insalubri, i depositi di materiali nocivi o pericolosi, etc.

Art. 131 – Vigilanza industrie
Sono sottoposti alla vigilanza sanitaria comunale, tutte le industrie e tutti i laboratori, qualunque sia il numero degli operai.
Non ne sono esclusi gli istituti, i luoghi di ricovero, d'istruzione e di educazione che occupino fanciulli o fanciulle in lavori manuali a carattere industriale e commerciale.
Perciò gli esercenti di industrie, opifici, laboratori, sono tenuti a denunciare quindici giorni prima, l'apertura del loro esercizio al Sindaco, il quale per mezzo del personale tecnico dell'Ufficio d'Igiene provvederà per la visita dei locali.
Qualora questi si trovino nelle condizioni volute dal Regolamento, siano dotati di acqua condotta e di latrine regolamentari, gli impianti siano fatti a regola d'arte e vi esistano tutte le installazioni interne di fabbriche (spogliatoi, lavabi, refettori, dormitori, docce, camere e cassetto di pronto soccorso, etc.) sempre salvi i diritti di terzi, si rilascerà la licenza di esercizio.
I locali di lavoro di nuovo impianto delle fabbriche, laboratori, depositi, etc. devono rispondere alle norme imposte dal presente Regolamento, specialmente per la parte concernente l'igiene del suolo e dell'abitato

e devono in ogni loro parte essere costruiti e disposti in modo che il loro esercizio non presenti pericoli di insalubrità e molestia per gli operai occupati e per il vicinato.

Art. 132 – Locali

I locali degli stabilimenti e laboratori in genere devono essere:

a) di altezza non inferiore a metri tre e con una cubatura non inferiore a metri dieci per persona;
b) tenuti costantemente puliti per quanto lo consenta la natura dell'industria;
c) convenientemente ventilati, asciutti e ben difesi contro gli agenti atmosferici e l'umidità;
d) provvisti in tutte le parti di pavimenti impermeabili e di pareti a superficie liscia;
e) convenientemente illuminati, ove non sia diversamente richiesto dai bisogni della lavorazione, a luce naturale diretta;
f) provvisti di abbondante quantità di acqua potabile, conservata in guisa da escludere ogni pericolo di contaminazione per parte di prodotti di rifiuti e dei prodotti stessi dell'opificio o per altra causa qualunque;
g) provvisti di latrine, completamente isolate dai locali di lavoro, a sifone od a cacciata di acqua, in numero di almeno una per trenta operai, separate per uomini e donne;
h) abbondantemente dotati di acqua per una conveniente pulizia del personale.

Per i locali già costruiti, l'altezza degli ambienti di cui alla lettera a) è limitata a metri due e cinquanta e la cubatura minima per persona a metri otto.

I locali chiusi seminterrati, quando si trovino collocati sotto il livello del terreno circostante, per più di tre quarti della loro altezza, possono essere destinati al lavoro, anche se questo sia continuativo, purché rispondano alle altre condizioni prescritte per gli stabilimenti industriali e siano, ritenuti, dalla competente Autorità, non pregiudizievoli alla salute dei lavoratori.

Art. 133 – Ventilazione naturale ed artificiale

La ventilazione naturale ed artificiale deve essere assicurata in ogni locale. La scelta dei mezzi di ventilazione è lasciata agli industriali e deve essere subordinata all'accertamento da parte dell'Ufficio d'igiene che il sistema di rinnovamento d'aria è adatto allo scopo, alle condizioni del locale e che è applicato in modo da raggiungere l'effetto voluto.

Art. 134 – Bagno per operai

Quando trattasi di lavori polverosi o insudiciativi o che diano luogo a sviluppo di gas o fumi contenenti sostanze untuose ed incrostanti, le aziende che occupano più di dieci operai, devono mettere a disposizione i mezzi atti perché gli operai possano provvedere alla pulizia personale.

Art. 135 – Locale in cui si spandano liquidi

Il pavimento dei locali nei quali si spandano liquidi, deve essere percorso da canaletti di scolo, impermeabili con la pendenza necessaria per il deflusso dei liquidi.

Tali canaletti devono scaricarsi nelle fogne, provvisti sempre di sifone a chiusura idraulica e di graticolato, quando le acque trasportino elementi in sospensione di volume tale da otturare o in qualsiasi modo danneggiare le condutture.

Nei locali che trovansi nelle condizioni suaccennate gli operai debbono essere provvisti di zoccoli di legno ed il pavimento coperto di graticolato di legno convenientemente alzato dal terreno.

Tale graticolato deve trovarsi nei luoghi nei quali gli operai rimangono a lungo fermi, quando il pavimento sia formato di materiale facile conduttore di calore.

Art. 136 – Stabilimenti con emanazioni sgradevoli

Nei locali in cui si trovano materie prime o prodotti lavorati che danno cattivo odore e nei quali si effettuano operazioni capaci di svolgere esalazioni sgradevoli, le parti in legno devono essere munite di rivestimento impermeabile.

Se, per lo sviluppo di vapori sgradevoli o molesti al vicinato, si debbono tenere chiuse le finestre dei locali ove lavorano gli operai, l'industriale deve provvedere in maniera appropriata alla ventilazione di essi, adottando le opportune misure per provocare lo smaltimento delle emanazioni sgradevoli.

Qualora tali emanazioni arrechino troppo disturbo al vicinato, il loro smaltimento deve essere fatto solo dopo denaturazione dei prodotti volatili, che si sviluppano dalle materie prime e dai prodotti lavorati.

Art. 137 - Provvedimento contro la diffusione del fumo e di emanazioni moleste

Tutti gli stabilimenti, oltre ad essere forniti dei mezzi necessari per impedire la diffusione nei locali di lavoro, del fumo, delle emanazioni moleste e dei prodotti gassosi irritanti, tossici o comunque nocivi, debbono provvedere a che questi non disturbino e danneggino il vicinato e perciò le varie attività (compresi i panifici e pastifici) devono essere forniti:

a) di camino di conveniente altezza, per mezzo del quale il fumo e i prodotti gassosi nocivi, siano facilmente diluiti e dispersi nell'atmosfera;
b) eventualmente di apparecchi destinati alla condensazione o alla neutralizzazione chimica od alla trasformazione pirorganica dei gas, per ridurre al minimo possibile la parte eliminata dei camini.

Cappe di tiraggio o altri convenienti sistemi di allontanamento del fumo e dei prodotti volatili, debbono essere altresì adottati nei laboratori artigiani di meccanico , di cicli e motocicli, di fabbro, di maniscalco e simili ed in tutti i casi in cui vi siano forge nell'ambiente.

Art. 138 – Lavorazione di materie grasse

Il pavimento dei locali dove si lavorano materie grasse o suscettibili coi loro cascami di imbrattarlo tenacemente, deve mantenersi costantemente coperto con segatura di legno o con altre sostanze assolutamente capaci di trattenere il sudiciume.

Art. 139 – Industrie con materie putrescibili

In tutte le industrie in cui si impiegano materie prime facilmente putrescibili o capaci di sviluppare primitivamente o durante la loro trasformazione, odori od emanazioni sgradevoli o nelle quali si pratica la disgregazione di materie e tessuti organici, specialmente animali, con metodi fondati su processi putrefattivi o sopra reazioni chimiche capaci di svolgere emanazioni ripugnanti o comunque nocive, si devono conservare e lavorare tali materie ed eseguire tali operazioni nella parte più interna dello stabilimento e alla distanza maggiore possibile dalle case e dalle strade circostanti.

Le materie fermentescibili e comunque capaci di svolgere emanazioni sgradevoli non possono essere accumulate negli stabilimenti in quantità maggiore di quella compatibile col turno di lavorazione di cui lo stabilimento risulta capace e devono conservarsi in appositi recipienti impermeabili, impedendo la putrefazione di esse e lo sviluppo di odori sgradevoli, mediante l'aggiunta di sostanze disinfettanti assorbenti, deodoranti e moschicide.

Queste precauzioni devono prendersi nel caso di sostanze che sviluppino emanazioni ripugnanti, anche durante la loro rimozione ed il loro trasporto.

Quest'ultimo deve farsi in recipienti e carri adatti, con coperchio a chiusura ermetica, che vengano lavati e debbono essere, quando occorra, disinfettati.

Art. 140 – Stabilimenti con industrie polverose

In tutti gli stabilimenti con industrie polverose, tanto il materiale da lavoro quanto l'ambiente, devono essere mantenuti in conveniente stato di umidità; devono essere inoltre applicati apparecchi di aspirazione presso i luoghi nei quali si produce il pulviscolo, in modo che questo sia raccolto prima di sollevarsi nell'ambiente.

Se nell'opificio si sviluppino polveri filamentose, le finestre devono essere provviste di reti metalliche a maglie, capaci di trattenerle.

Nei cantieri edili, durante le demolizioni, si deve evitare sollevamento e diffusione di polvere con opportuni mezzi.

I locali di lavoro, dove vi sia sviluppo di polvere o esalazioni anche semplicemente incomode o di grandi quantità di vapore acqueo, devono avere uno spazio corrispondente a quindici metri cubi per ogni lavorante ed essere muniti di mezzi di ventilazione per una sicura e regolare rinnovazione dell'aria. Qualora la polvere si sviluppi in quantità notevole e quando si abbiano emanazioni di vapore o di gas nocivi, i locali devono essere muniti di apparecchi a rapida aspirazione per prontamente eliminarli, adottando, se necessario, anche i sistemi di aspirazione in corrispondenza del punto di produzione.

La scelta di tali sistemi spetta agli industriali, salvo l'approvazione dell'Ufficio d'Igiene.

Lo stabilimento deve altresì essere provvisto di bagni a doccia.

Particolari precauzioni debbono essere altresì adottate nei depositi, negozi di carbone e combustibili in genere, onde impedire il sollevamento delle polveri ed il danno agli abitanti viciniori, salvo in ogni caso le prescrizioni contro i rumori e gli incendi.

In caso di inosservanza potrà essere revocata la licenza di esercizio.

Art. 141 – Cautele nell'impianto di meccanismi rumorosi ed accorgimenti costruttivi delle abitazioni ed attività rumorose in genere

Gli industriali debbono mettere in opera tutte le necessarie precauzioni perché l'impianto dei meccanismi non danneggi la sicurezza e la solidità delle costruzioni, specialmente posando gli apparecchi e gli ordigni, capaci di produrre forti vibrazioni sopra appositi fondazioni isolanti, indipendenti da quelli della casa e che non siano solidali con pavimenti, ponti, pilastri, punti di appoggio atti a trasmettere le vibrazioni dannose.
I costruttori di case ed in specie di edifici a più appartamenti, devono curare che siano usati materiali atti a dare un buon isolamento acustico degli ambienti.
E' vietato produrre qualunque rumore che possa recare disturbo alla quiete pubblica, specie nelle ore di riposo notturno.
La arti e mestieri che di per se stessi sono causa di notevole frastuono, devono uniformarsi alle norme stabilite nel Regolamento di Polizia Urbana.
Sono considerate attività moleste ed insalubri, anche se svolte nelle ore diurne, quelle che danno origine a rumori distraenti (70-90 Phon), assordanti (90-110 Phon), e dolorosi (oltre i 110 Phon).
I locali adibiti ad attività produttive, onde impedire la diffusione dei rumori aerei e delle vibrazioni, debbono essere convenientemente isolati e condizionati con opportuni materiali fonoassorbenti ed antivibranti, che dovranno essere di volta in volta apposti preventivamente e collaudati dalla direzione dei servizi d'Igiene e Sanità.
Sono dichiarati insalubri i rumori che provengano dall'interno dei locali adibiti a civile abitazione a serramenti chiusi, con intensità pari o superiore ai 45 Phon.
Nelle case di civile abitazione è vietato produrre rumori molesti ed incomodi al vicinato o fare uso di strumenti musicali e simili, dalle ore ventitré alle ore sette.
I muri esterni degli edifici di nuova costruzione ed i muri divisori fra unità residenziali contigue, dovranno possedere le caratteristiche di isolamento pari al muro di mattoni pieni di 30 cm.
Nei bar, luoghi di riunione, etc., le apparecchiature acustiche di qualsiasi genere (dischi, televisori, radio etc.) devono essere posti in modo da non dare fastidio alle case di abitazione, con particolare riguardo alle ore di riposo.

Art. 142 – Depositi e residui

I luoghi di deposito dei residui e cascami delle industrie, nonché gli scoli delle acque industriali devono costruirsi opportunamente con materiale impermeabile in modo da evitare qualsiasi inquinamento del sottosuolo.
Per quanto riguarda l'immissione dei residui industriali nei corsi di acqua, valgono i disposti degli artt. 23-25 del presente Regolamento.
L'acqua di condensazione delle caldaie, delle macchine a vapore etc., deve essere rimessa nei canali di scarico solo dopo essere stata convenientemente raffreddata.

Art. 143 – Depositi di cenci

I depositi di cenci e di stabilimenti della cernita di questi, debbono essere stabiliti fuori dell'abitato.
Tali locali, ampi, ben ventilati, bene illuminati, distanti almeno 50m. dai negozi di generi alimentari, dotati di abbondante acqua dell'acquedotto comunale, tenuti sempre ben puliti, devono avere il pavimento e le pareti impermeabili che si prestino al frequente lavaggio e disinfezione.
Per l'apertura di tali locali, deve essere inoltrata domanda al Sindaco, che rilascia un apposito permesso su parere favorevole dell'Ufficio d'Igiene.
In tutti i suddetti locali non possono tenersi ossa o materiale putrescibile in deposito; quello che eventualmente si sia accumulato nella giornata deve essere allontanato nelle ore pomeridiane del giorno stesso.

Art. 144 – Deposito di ossa, pelli, etc.

I depositi di ossa, pelli fresche, pelli salate e simili, debbono, di massima, corrispondere alle prescrizioni dell'articolo precedente. Le ossa, le pelli fresche, le pelli salate, etc., per le quali siano state osservate le speciali disposizioni vigenti di polizia veterinaria, potranno essere introdotte, solo se trasportate in involucri chiusi.
Il carniccio deve essere trasportato su carri a tenuta per evitare il gocciolamento e chiusi per evitare i fetori.

Art. 145 – Raccolta di stracci e residui

Per esercitare l'attività di cenciaiolo, raccoglitore di residui, rottami, oggetti usati, ossa, pelli, etc. deve richiedersi, oltre che il permesso all'Autorità di P.S., l'autorizzazione del Sindaco, che viene rilasciata sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.
Coloro che esercitano tale attività debbono indossare una "tuta" o vestaglia che preservi l'abito dal contatto del materiale. Dovranno inoltre essere muniti di sacco impermeabile lavabile od altro recipiente idoneo per la raccolta dei materiali. Il veicolo chiuso per il trasporto dovrà essere dotato di cassa di raccolta chiudibile, che possa essere facilmente lavabile e disinfettabile.
E' vietato il trasporto dei cenci usati da un veicolo all'altro in luogo pubblico o aperto al pubblico.
I trasporti degli stracci, della carta sudicia e di qualsiasi altro materiale derivante dalla cernita delle immondizie deve essere effettuato esclusivamente con carri ben coperti, da sottoporre ad accurata lavatura e disinfezione dopo l'uso.
Tutte le persone addette alla raccolta, alla cernita e manipolazione dei cenci, debbono essere muniti di libretto sanitario, nel quale saranno annotate le visite mediche periodiche praticate a cura dell'Ufficio d'Igiene. I residui comunque utilizzabili, debbono essere disinfettati prima del loro trasporto ed uso.

Art. 146 – Raccolta e vendita di pezzame, strofinacci e simili
I pezzami o strofinacci e simili, provenienti dalla raccolta degli stracci (frammenti di indumenti personali o di effetti letterecci usati e simili), destinati alla pulizia di macchinario od altro uso di pulizia, non possono essere messi in commercio (venduti, detenuti per vendere, etc.) se prima non sono stati sottoposti almeno ad una lavatura, lisciatura ed essiccamento e, secondo le necessità a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, anche a trattamento con cloro.
Il pezzame, strofinacci e simili, potrà essere messo in commercio soltanto in pacchi piccoli, non superiori in peso ai 5-10 chilogrammi.
Tutti coloro che esercitano un'industria per la raccolta, cernita, la preparazione, la vendita di pezzami, strofinacci e simili, devono notificarsi all'Ufficio d'Igiene e Sanità che previa valutazione delle condizioni igieniche di ambiente potrà rilasciare apposito permesso.

Art. 147 – Permessi ed ordini per industrie insalubri
Chiunque voglia attivare una fabbrica, manifattura o istituire depositi compresi nell'elenco delle industrie insalubri o comunque pericolose comprese nell'apposito elenco compilato a cura del Consiglio Superiore di Sanità, deve presentare domanda al Sindaco.
Il Sindaco, previa ispezione dell'Ufficiale Sanitario, accerta che siano state osservate le disposizioni del presente regolamento di legge, stabilisce a quali classi la manifattura, la fabbrica od il deposito appartengono o, quando lo ritenga necessario, può vietare l'attivazione di essi e subordinarla a determinate cautele.
Spetta al Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, di ordinare la chiusura delle manifatture e fabbriche e l'allontanamento dei depositi insalubri, nei casi di urgenza.
Sia contro la classificazione di una industria insalubre sia contro gli ordini di chiusura di fabbriche, manifatture e di rimozione di depositi insalubri emanati dal Sindaco in conformità del presente articolo, gli interessati possono presentare ricorso al Medico Provinciale.
Resta comunque vietata l'attivazione di industrie o depositi insalubri nella zona centrale degli agglomerati urbani. Per quanto si riferisce alla costruzione, ampliamento ed adattamento di locali per adibirli a lavorazioni industriali, valgono i disposti di cui al secondo e terzo capoverso dell'art. 77.

Art. 148 – Ubicazione delle industrie insalubri o simili attività
Le industrie o attività insalubri inscritte nella prima classe del citato elenco e quelle comunque arrecanti danno o incomodo al vicinato, devono essere isolate nella campagna e tenute lontane dalle abitazioni.

Art. 149 – Lavorazione di materie nocive
Gli stabilimenti ed i laboratori in cui si lavorano materie asfissianti, tossiche, infettanti ed in qualsiasi modo nocive alla salute, devono essere provvisti di locali per bagni a doccia ed appositi spogliatoi e di un ambiente di pronto soccorso, separati dai locali di lavoro.

Art. 150 – Sostanze tossiche o pericolose
La conservazione, l'uso e la preparazione di sostanze tossiche, insalubri ed in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, deve essere fatta negli opifici o magazzini, in modo tale che esse non abbiano mai contatto alcuno con acque di pioggia, non producano esalazioni e non abbiano possibilità di dispersione. Gli operai che lavorano o producono tali sostanze devono essere provvisti, a spese del proprietario, di

tutti i mezzi di difesa personale contro i danni ed i pericoli che da esse provengono (maschere, occhiali, calzature, guanti, etc.).
Il Sindaco, dietro proposta dell'Ufficiale Sanitario, determina quei provvedimenti che giudica del caso.
Le sostanze venefiche, insalubri e pericolose da adoperarsi dagli operai vengono elencate in apposito foglio con le istruzioni per le cautele necessarie all'uso e devono conservarsi in apposito armadio od ambiente, la cui chiave deve essere custodita dal direttore dello stabilimento o da chi per esso.
Nei laboratori nei quali si ha sviluppo di emanazioni tossiche, il pavimento, le pareti e tutte le suppellettili, devono avere la superficie perfettamente liscia per poterne fare con facilità e sicurezza la ripulitura.

CAPO XVI
Fognatura domestica

Art. 151 – Permessi per fognature
Nessun lavoro di riparazione, costruzione o modificazione della fognatura domestica è permesso, se non con l'approvazione dell'Autorità Sanitaria comunale, che fa la concessione solo quando risulti, anche da progetti particolareggiati, l'ottemperanza alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 152 – Allacciamento degli stabili alla rete della fognatura
Tutti i proprietari di stabili o di appartamenti, debbono eseguire l'allacciamento dei propri stabili o appartamenti, alla rete della fognatura urbana, semprechè gli stabili stessi fronteggino anche solo in parte, una via o spazio pubblico o privato, percorso da un canale di fognatura urbana, ai sensi e con le modalità del regolamento locale per la fognatura nera.
Ogni ristorante, trattoria, bar, caffè, esercizi pubblici in genere, alberghi, teatri, cinematografi, circoli, luoghi di pubblico convegno, officine, fabbriche e laboratori di qualunque genere, uffici pubblici e privati, purchè aperti al pubblico, scuole, istituti di qualunque grado, collettività in genere e simili, saranno dotati di un adeguato numero di latrine, che verranno allacciate a perfetta tenuta o di impianti riconosciuti idonei dall'Ufficio d'Igiene.
Nell'esecuzione delle opere di cui sopra, gli interessati non sono dispensati dal procurarsi gli speciali permessi che siano, nei singoli casi, prescritti dai regolamenti in vigore.
Nei casi di condominio di uno stesso stabile o in circostanze particolari di stabili vicini, il condomino è obbligato a permettere al condomino o all'inquilino, ai sensi del regolamento per la fognatura nera, il passaggio, la costruzione, lo spostamento, il restauro, attraverso proprietà comuni o del condominio, dei canali della fogna nera.
In caso di inadempienza delle norme di cui sopra, si procederà all'esecuzione dei progetti e delle opere da parte del Comune a maggiori spese del proprietario inadempiente, con le forme e modalità di Legge.
I contravventori inoltre saranno soggetti a multe fino al doppio della somma occorrente per l'esecuzione dei lavori.

Art. 153 – Numero delle latrine e degli acquai
I fabbricati di nuova costruzione o riattati, devono avere un numero di latrine e di acquai corrispondente a quelli degli appartamenti.
Le latrine e gli acquai, non possono essere costruiti fuori dei singoli appartamenti o su terrazzi o a sbalzo o in modo da sporgere dai bracci di fabbrica.
I fabbricati di nuova costruzione o riattati che comprendono anche dei negozi, devono avere una o più latrine ad uso dei negozi stessi.

Art. 154 – Dimensione, aereazione ed illuminazione delle latrine
Le latrine devono avere dimensioni non inferiori a mq. 1 e cm. 50 con lato minore non inferiore a mt. 1, pavimenti impermeabili e pareti rivestite fino all'altezza minima di mt. 2 di materiale impermeabile di facile lavatura.
Le pareti divisorie delle latrine con altri locali non devono avere uno spessore inferiore a mt. 0,12.

Devono essere abbondantemente ventilate ed illuminate per mezzo di aperture di dimensioni non inferiori a mq. 0,80 di luce libera, che comunichino direttamente ed esclusivamente con l'esterno della casa e non mai con ambienti di abitazione, passaggi interni, cucine e con vani delle scale e precedute da antilatrina aereata ed illuminata.
Nell'eventualità di latrine che siano munite di aspiratori elettrici, questi dovranno essere mantenuti sempre funzionanti.
L'obbligo della antilatrina non sussiste qualora la superficie del pavimento della latrina non sia inferiore a mq. 4,50 e la finestra misuri almeno mq. 1 (uno) di luce libera.

Art. 155 –Sistemi di latrine
Ove esista impianto di acqua condotta e fognatura, saranno obbligatorie le latrine con sifone a chiusura idraulica con bocca di ispezione e cassette per lavatura a cacciata d'acqua.
Quando l'applicazione del sistema su accennato non sia possibile per mancanza d'acqua condotta o di fognatura a sistema dinamico, deve adottarsi un tipo di latrina che sia riconosciuto idoneo dall'Ufficio d'Igiene.

Art. 156 – Condutture di scarico delle latrine
Le condutture di scarico delle latrine devono costruirsi con materiali impermeabili; i pozzi ed i segmenti delle canne di caduta dovranno essere ermeticamente connessi fra loro in modo da evitare infiltrazioni ed esalazioni.
Saranno, di regola, verticali e prolungate sopra il tetto della casa e coronate da mitra ventilatrice e disposte e costruite in modo da non recare danno od incomodo al vicinato.
Non potranno mai attraversare allo scoperto locali abitati od adibiti a magazzini di generi alimentari od a laboratori di qualsiasi specie.
I materiali luridi derivanti dalle latrine, non possono essere immessi nella fognatura senza che siano passati, all'uscita dei fabbricati, attraverso un sifone a perfetta chiusura idraulica. Nei tratti di condotto di lunghezza maggiore a metri 15, saranno intercalati pozzetti di ispezione.
Le conduttore o le fognature private di raccolta dei materiali luridi dei fabbricati, debbono essere tenute separate da quelle che servono per il solo scarico delle acque fluviali e che immettono nei canali bianchi stradali.

Art. 157 – Condotti di acquai, bagni, etc.
E' vietato di immettere i condotti di acquai, bagni, orinatoi, e di qualsiasi altro liquido, nei tubi di scarico delle grondaie.
Gli scarichi degli acquai, lavandini, bagni e di qualsiasi acqua di rifiuto, potranno avere tubi distinti oppure essere uniti a condotti verticali dei gabinetti. In entrambi i casi però, dovranno essere provvisti di chiusura idraulica a doppia ispezione e ad azione continua, dal collocarsi almeno 20 cm. al di sotto degli acquai o lavandini e simili, e prima dell'innesto con tubo discendente di scarico.
I tubi di scarico delle latrine, degli acquai o lavandini, delle tinozze per bagno, degli orinatoi o di ogni altro smaltitoio di acqua domestica, devono essere muniti di chiusura idraulica dotata di tubo di ventilazione ispezionale, oppure di altra chiusura equivalente, atta ad evitare qualsiasi esalazione.
Uguale cautela dovrà sempre adottarsi per qualsiasi bocca di immissione, la quale dalla proprietà privata comunichi con canali immondi, siano essi municipali o privati.
I tubi di scarico delle latrine, degli orinatoi, degli acquai, dei lavandini, delle tinozze per bagno e ogni altro smaltitoio di acqua domestica, nei pozzi o canali neri, devono essere impermeabili, ben connessi nei giunti, in modo da impedire qualsiasi infiltrazione o esalazione e così disposti e mantenuti da assicurare il libero deflusso.

Art. 158 – Grondaie
Tutte le coperture di fabbriche debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili ed altri spazi coperti, di canali di gronda sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque fluviali ai tubi di scarico senza darne dispersione all'intorno.
I condotti di scarico delle acque di detti tetti, devono essere indipendenti e in numero sufficiente, del diametro interno non inferiore a cm. 8 e da applicarsi esternamente ai muri perimetrali, eccetto che per l'altezza prescritta di m. 2 e cm. 50 dal suolo, nel quale tratto debbono essere in ghisa, ferro, cemento, amianto o incassati nel muro.

I condotti non devono avere aperture o interruzioni di sorta nel loro percorso e devono essere abboccati in alto alle docce orizzontali delle diverse spiovenze dei tetti ed in basso uniti alla fogna privata che andrà ad immettersi in quella pubblica.
Le giunture dei tubi devono essere fatte a perfetta tenuta.

Art. 159 – Obbligo dei pozzi neri
In quelle località nelle quali non sia assolutamente possibile immettere i liquidi di rifiuto domestico nelle fognature regolarmente approvate, è obbligatoria la costruzione di manufatti a perfetta tenuta. Sistemi diversi di trattamento dei rifiuti liquidi dovranno ottenere preventivamente, l'autorizzazione specifica dell'autorità sanitaria comunale.

Art. 160 – Condizioni dei pozzi neri
I pozzi neri debbono sempre essere costruiti in luoghi privati, coperti e distaccati di almeno mt. 0,50 dai muri del fabbricato, con lo spazio interposto riempito di terreno argilloso ben compresso e distanti almeno 25 metri dai pozzi o da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile.
I pozzi neri devono essere di convenienti dimensioni, a perfetta tenuta e costruiti in modo da difendere il terreno circostante da filtrazioni. Devono essere a forma rotonda ed avere gli angoli arrotondati ed internamente del tutto rivestiti di uno strato impermeabile di cemento dello spesso di cm. 2 almeno.
Le bocche d'accesso ai pozzi neri devono avere:

a) una superficie non inferiore a mq. 0,50
b) un doppio chiusino che ne assicuri la chiusura ermetica.

Inoltre tutti i pozzi neri devono avere un tubo di aereazione del diametro non inferiore ai cm. 10 da prolungarsi ad altezza superiore a quella dei tetti vicini e non possono assolutamente essere provvisti di sfioratoio.

Art. 161 – Spurgo dei pozzi neri e delle chiaviche
I proprietari hanno l'obbligo di far vuotare i pozzi neri allorquando le materie accumulate abbiano raggiunto il limite dell'impostatura della volta o venti centimetri di distanza dalla faccia inferiore del chiusino.
Nel caso che esista il servizio di svuotatura inodora dei pozzi neri, le ditte appaltatrici o il personale addetto, dovrà attuare scrupolosamente le disposizioni date dall'Ufficio d'Igiene. Tali disposizioni saranno notificate in tempo utile agli interessati.
I trasporto o la ricezione di liquami provenienti da altri Comuni, potrà essere consentita solo col nulla-osta dell'Ufficio d'Igiene, da rilanciarsi dopo accertamento del grado di maturazione e della possibilità di trasmissione di malattie.

Art. 162 – Soppressione dei pozzi neri, fognature etc.
I pozzi neri ed altri impianti similari, devono essere soppressi o riempiti con materiali inerti quando, per la costruzione di canali di fognatura, sia possibile convogliare tutti i liquidi di rifiuto domestico nella canalizzazione stradale.
Tale soppressione deve essere effettuata non oltre un anno dalla data di compimento della fognatura.

Art. 163 – Manutenzione degli scarichi-Riparazioni
E' vietata la immissione nei tubi delle latrine, degli acquai e simili, dei corpi solidi, dei residui di cucina, dei rottami, etc. che possono ingombrarne la circolazione.
Ogni guasto delle latrine, dei lavandini e degli immondezzai, da cui possono derivarne trasudamenti di materie putride, esalazioni moleste e inquinamento dell'acqua, umidità e sudiciume, deve essere immediatamente riparato dal proprietario; se ciò non verrà eseguito nel termine prescritto dal Sindaco questi, salvo le penalità comminate per le contravvenzioni al presente regolamento, provvederà all'esecuzione dei lavori necessari, a tutte spese del proprietario renitente.
I proprietari degli edifici dei cortili, devono permettere tutti i lavori necessari per il mantenimento della funzionalità degli impianti di smaltimento delle acque di rifiuto e delle acque meteoriche.

Art. 164 – Trattamento secondario liquami-Caratteristiche-Distanze
Per il trattamento secondario dei liquami in caso di impianti speciali, potranno essere impiegati sistemi perdenti, quando lo consentano le condizioni di permeabilità del terreno e la posizione della falda freatica.

Questi dovranno distare almeno dieci metri dai muri di fondazione di qualsiasi edificio, metri tre dai confini di proprietà e metri venticinque dai pozzi o cisterne di acqua potabile, venendo sempre ubicati a valle di questi ultimi.

Art. 165 – Raccolta e smaltimento liquami case rurali e isolate
La raccolta e lo smaltimento dei liquami delle case rurali e delle abitazioni isolate, sprovviste di acqua corrente, dovrà effettuarsi a mezzo di:
1) pozzo nero a tenuta a più camere;
2) pozzo nero a tenuta a due camere indipendenti, da usarsi alternativamente;
3) fossa settica a due camere con sub-irrigazione;
4) fossa settica ad una o più camere e pozzo perdente (da applicarsi nei terreni permeabili);
5) fossa settica ad una camera ed allacciamento alla concimaia (da applicarsi nei terreni impermeabili);
6) latrina separata dall'edificio con annesso pozzo a smaltitoio.

Per la costruzione ed il dimensionamento dei suddetti manufatti, dovrà presentarsi un progetto all'Ufficio d'Igiene ed ottenerne l'approvazione.

Art. 166 – Capacità del pozzo nero
La capacità del pozzo nero a tenuta, per case prive di acqua corrente, dovrà essere calcolata sulla base di litri cinque-abitante-giorno per una vuotatura da effettuarsi ad intervalli di tempo non inferiore a tre mesi.

Art. 167 – Dispersione acque provenienti dagli acquai
Le acque provenienti dagli acquai delle abitazioni di cui all'art. 165 dovranno essere immesse in un pozzetto disgrassatore e poi disperse o nel terreno a mezzo di pozzi perdenti o in fosse camperecce, previo passaggio attraverso uno strato di grosse pietre, qualora si utilizzino, per lo smaltimento dei liquami, le soluzioni di cui ai numeri 1,2,5 dell'art. 165.
Il pozzetto disgrassatore sarà impiegato anche quando non sia possibile allacciare lo scarico degli acquai alla fossa settica.

Art. 168 – Divieto di immissione di liquami in pozzi perdenti
E' vietata la immissione diretta in pozzi perdenti, dei liquami non preventivamente sottoposti a trattamento (fossa settica).

Art. 169 – Svuotamento pozzi neri o altri manufatti
Lo svuotamento dei pozzi neri o di ogni altro manufatto che raccolga, anche temporaneamente, le acque luride, dovrà essere effettuato periodicamente durante l'anno da apposito personale e comunque ogni volta che l'accumulo dei fanghi impedisca e sia di ostacolo, al processo di chiarificazione.
Tutti i manufatti suddetti dovranno essere facilmente ispezionabili e con aperture atte a permettere una facile pulitura.

CAPO XVII
Impianti dei depurazione biologica e industriale

Art. 170 – Fognatura industriale
Non potranno scaricarsi direttamente in nessun canale stradale le materie liquide di scolo provenienti da esercizi industriali in genere, quando contengono sostanze estranee, se prima non saranno, per cure ed a spese degli interessati, neutralizzate o leggermente alcalinizzate o praticati quegli altri trattamenti ed adempiute quelle altre prescrizioni che il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, avuta riguardo alle esigenze ed alla conservazione delle opere di fognatura, si riserva di stabilire, caso per caso, in relazione alle disposizioni della Legge sulla Sanità Pubblica e del presente Regolamento.
Per conseguenza gli interessati, nel chiedere la licenza di immissione dei liquidi nei canali della fognatura, devono indicare la composizione che tali liquidi hanno.

TITOLO TERZO

IGIENE DEGLI ALIMENTI, DELLE BEVANDE
E DEGLI OGGETTI DI USO DOMESTICO
dall'art. 171 all'art. 249

Sostituito dal Regolamento di Igiene in materia di alimenti e bevande approvato con delibera C.C. n° 34 del 24/03/1997 e successive modifiche.

TITOLO QUARTO

Malattie infettive dell'uomo e animali

Capo I : Malattie infettive

Capo II : Misure di profilassi speciale

Capo III : Vaccinazioni

Capo IV : Profilassi antirabbica

CAPO I
Malattie infettive

Art. 250- Obbligo dei medici per le malattie infettive
I medici sono tenuti a segnalare all'Ufficiale Sanitario ogni caso di malattia infettiva accertata o sospetta, comunque venuta a loro conoscenza.
Se richiesti sono tenuti a farne immediatamente ampia relazione scritta.

Art. 251 – Denuncia di malattie infettive
Ogni medico che abbia osservato nel territorio del Comune una malattia infettiva o sospetta di esserlo, deve farne immediatamente denuncia all'Ufficiale Sanitario.
Oltre i medici, hanno l'obbligo di denunciare le malattie a loro note, i direttori di collegi, gli educatori, gli alberghi, gli affittacamere, i direttori di asili notturni e di opifici e qualunque persona sia a capo di comunità, nonché i conduttori di vaccherie, latterie ed altri stabilimenti destinati alla produzione ed al consumo del latte alimentare e dei gelati.
Particolare denuncia immediata all'Ufficiale Sanitario di qualsiasi infermità o fatto morboso degli ospiti e del personale di servizio che dia luogo a sospetti circa la natura contagiosa, deve essere fatta dai titolari (o in loro vece) da chi legalmente li rappresenta, di licenza di esercizi, di alberghi, di pensioni, di locande, dormitori, camere ammobiliate e simili.

Art. 252 – Disinfezione e disinfestazione
Le disinfezioni e le disinfestazioni sono obbligatorie a giudizio insindacabile dell'Autorià Sanitaria Comunale.

Art. 253 – Periodo contumaciale per esigenze profilattiche

I periodi di osservazione sanitaria per ammalati di malattie trasmissibili e loro conviventi e contatti, questi ultimi, specialmente se appartengono a qualsiasi collettività civile e militare, anche se temporaneamente od occasionalmente, sono stabiliti dall'Ufficiale Sanitario.

Art. 254 – Obblighi dei cittadini
Ogni cittadino è tenuto ad osservare gli ordini legalmente dati per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva o parassitaria dell'uomo, e per accertare le diagnosi delle malattie.
Qualora nel Comune si manifesti una malattia infettiva, a carattere epidemico, tutti i medici esercenti nel Comune, hanno l'obbligo di mettersi a disposizione dell'Ufficiale Sanitario per i servizi di assistenza e di profilassi, ed ogni cittadino dimorante nel Comune è tenuto alle prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professione, per le quali venga richiesta dal Sindaco e con le condizioni contenute nel provvedimento di assunzione preso dal Sindaco su parere dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 255 – Attività ambulante di divertimenti e spettacoli
Tutti gli esercenti di padiglioni di divertimenti, giostre, circhi equestri, serragli, piccoli teatri etc., durante la permanenza nel Comune, devono sottostare a sorveglianza dell'Ufficio d'Igiene.
Non sarà permesso ai venditori di giocattoli, dolciumi o simili, ai conduttori di padiglioni per spettacoli ambulanti ed ai girovaghi, provvisti di veicoli a trazione animale, di occupare il suolo pubblico senza permesso scritto dall'Autorità Comunale che potrà rilasciarlo solamente se sia stata preventivamente accertata dall'Ufficio d'Igiene l'immunità da malattie trasmissibili, sia per le persone suddette che per i loro dipendenti e per gli animali al seguito, nonché l'idoneità del suolo.

CAPO II
Misure di profilassi speciali

Art. 256 – Divieto di fumare e di sputare
E' fatto divieto assoluto di fumare nelle sale, nei teatri e nei cinematografi.
E' vietato altresì di sputare sul suolo pubblico, sul pavimento delle vetture tranviarie, filobus, autobus, auto pubbliche, nelle sale cinematografiche, nei teatri e in tutti i luoghi di pubblico ritrovo.
E' ancora vietato di soddisfare ai bisogni corporali fuori dei luoghi e ciò destinati ad imbrattare e guastare in qualsiasi modo, gli orinatoi pubblici e le latrine.

Art. 257 – Disinfezioni e disinfestazioni pubbliche e private
L'Ufficio comunale d'Igiene, oltre alle disinfezioni gratuite dettate da ragioni di pubblica profilassi, a richiesta e nell'interesse dei privati, farà eseguire le disinfezioni e disinfestazioni di locali di abitazione, di indumenti personali, di oggetti e utensili di uso domestico, di locali dove si svolgono attività varie, di ricoveri di animali, etc. applicando la tariffa appositamente stabilita.

Art. 258 – Pulizia dei locali scolastici
I direttori degli istituti pubblici e privati di educazione, sono responsabili della pulizia dei locali che da essi dipendono e debbono sorvegliare che questa venga fatta secondo le norme del presente regolamento oltre quelle speciali dettate dall'Ufficio d'Igiene. Il numero massimo degli alunni che ciascuna aula scolastica potrà contenere, sarà stabilito dall'Ufficiale Sanitario ed indicato in apposite cartelle. Tale numero non potrà essere superiore a quello dei metri quadrati che misura la superficie del pavimento ed al quarto dei metri cubi di volume dell'aula stessa. Ogni edificio, nuovo od adattato, che s'intende adibire ad uso di scuola, asili, o di altre collettività in genere, deve ottenere la preventiva valutazione di idoneità da parte dell'Ufficiale Sanitario.

CAPO III
Vaccinazione atitifica, antidifterica, antivaiolosa,
antipolio, etc.

Art. 259 – Vaccinazioni

Per le vaccinazioni antitifiche, antipolio, antidifteriche, antivaiolo e per le altre vaccinazioni, che si ritenessero opportune (antipertosse, antitetano, antivirali, etc.) ci si richiama alle modalità di attuazioni delle leggi che saranno disciplinate con ordinanza che sarà annualmente pubblicata entro il 31 gennaio.

CAPO IV
Profilassi antirabbica

Art. 260 – Denuncia di casi di morsicatura di cani e gatti
Tutti i casi di morsicature inferte da cani e gatti, sia all'uomo che ad altri animali, debbono essere prontamente denunciati all'Ufficiale Sanitario.
I medici, i veterinari, i proprietari ed i detentori degli animali morsicatori, le persone morsicate e chiunque venga a conoscenza del caso di morsicature, hanno l'obbligo della denuncia suddetta.
L'animale morsicatore deve essere tenuto a cura del proprietario o detentore, in osservazione (presso il canile municipale) per un periodo di 10 giorni.
E' assolutamente vietata l'uccisione del cane o del gatto morsicatore. Anche l'animale morsicato sarà isolato a spese dei proprietari o detentori per il periodo di tempo ritenuto necessario dall'Ufficio d'Igiene.
Trattandosi di un cane morsicato da un cane ignoto, o sospetti di rabbia, il cane sarà tenuto in sequestro per un periodo non inferiore a quattro mesi.
I locali in cui sono stati animali rabbiosi o sospetti di esserlo, gli attrezzi o gli arnesi, per essi adoperati, saranno rigorosamente disinfettati.

Art. 261 – Denuncia di casi manifesti o sospetti di rabbia
I proprietari, i detentori o custodi, oltre i medici veterinari, hanno l'obbligo di denunciare al Sindaco, tutti i casi manifesti o anche solo sospetti di rabbia nel cane o in qualunque altro animale.
Per i medesimi si osservano le stesse norme di osservazione e di isolamento indicate nel citato Regolamento Comunale per la detenzione, la custodia e la tassa sui cani e per le misure di profilassi contro la rabbia canina.

DISPOSIZIONI GENERALI E PENALITA'

Art. 262 – Applicazioni del Regolamento
Il presente Regolamento andrà in vigore dopo l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa, previo parere del Consiglio Provinciale di Sanità e dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Con la sua adozione, ogni altra contraria disposizione riguardante l'igiene e la sanità pubblica si intendono abrogati.

Art. 263 – Penalità
Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali, sono accertate e punite nella misura e con la procedura di cui agli artt. 106 e 110 della Legge Comunale e Provinciale approvata con T.U. 3 marzo 1934 n° 383 e successive modifiche.

Art. 264 – Provvedimenti di urgenza
Oltre l'applicazione delle penalità contemplate nell'articolo precedente, il Sindaco e l'Ufficiale Sanitario nei casi determinati da ragioni di igiene, anche se non previsti dal presente regolamento, possono agire con provvedimenti di ufficio, secondo le rispettive attribuzioni di legge (articolo 153 del T.U. 4 febbraio 1945 n° 148; art. 2 del D.P.R. 11 febbraio 1961 n° 264).

Art. 265 – Concessioni di deroghe
E' in facoltà del Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, di concedere deroghe non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento comunale, per determinati casi in cui la pratica applicazione di esso non possa effettuarsi, e solo quando venga constatato che non esistono cause immediate di insalubrità.

Il presente Regolamento venne deliberato dal Consiglio Comunale con atto n° 119 del 26 maggio 1962, successivamente modificato con atto Consiliare n° 42 del 7 febbraio 1963, approvati dalla G.P.A. nella seduta del 1° marzo 1963 n° 7170 – Div. III San., e con atto Consiliare n° 156 in data 27 giugno 1967, approvato dalla G.P.A. in seduta 26 aprile 1968 n° 2260 – Div.IV.

****

Pubblicato all'Albo Pretorio dopo l'approvazione da parte dell'Autorità Tutoria per un periodo di quindici giorni utili e consecutivi, a far tempo dal: 19 aprile 1963, e dal 20 ottobre 1968.

Il Segretario Generale — Il Sindaco

Fornaciari — Mastromei